



COMUNE DI TRENTO

Area Tecnica e del Territorio

Ufficio appalti

via del Brennero, 312 | 38121 Trento
tel. 0461 884684 – 0461 884667 | fax 0461 884815
appalti.comune.tn@cert.legalmail.it

Orario di apertura al pubblico:
lun. - ven. 8.³⁰-12

Trento, 8 giugno 2017

Prot. n. _____/2017

BANDO DI GARA INTEGRALE PROCEDURA APERTA

Si rende noto che con deliberazione della Giunta comunale n. 73 di data 2 maggio 2017 e con determinazioni dirigenziali del Servizio Attività Sociali n. 15/220 di data 22 maggio 2017 e n. 15/229 di data 1 giugno 2017, è stata indetta **procedura aperta** ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m. con aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 16 e 17 della L.P. 9 marzo 2016 n. 2 e s.m., per l'appalto del **servizio di trasporto e consegna pasti a domicilio nel Territorio Val d'Adige**.

CIG n. 7103014893

L'offerta economicamente più vantaggiosa è determinata in relazione alla valutazione degli elementi specificati nel prosieguo condotta secondo quanto indicato nel paragrafo VII del presente bando di gara.

Procedura soggetta ad AVCpass.

Ai sensi dell'art. 81 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m. e della delibera attuativa dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture - A.V.C.P. n. 111 di data 20 dicembre 2012, la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e tecnico-organizzativo (ed economico-finanziario) della presente procedura, è effettuata mediante l'utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile da A.N.AC. Pertanto gli operatori economici sono tenuti ad effettuare la procedura di registrazione al sistema accedendo all'apposito link del Portale A.N.AC. (Servizi ad accesso riservato - AVCpass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché ad acquisire il passOE di cui all'art. 2, comma 3.2 della succitata delibera, che **deve essere stampato e presentato in gara come specificato nel seguito.**

A partecipare alla seduta di gara pubblica fissata per il **giorno 27 luglio 2017 ad ore 8.30 presso la Sala riunioni al VI piano degli uffici comunali di via del Brennero, 312 (Top Center)**, sono ammessi tutti gli offerenti. A interloquire in ordine allo svolgimento della gara sono ammessi tuttavia solo i soggetti autorizzati ad impegnare legalmente l'offerente, ossia i legali rappresentanti o procuratori dell'offerente.

N.B.

Responsabile del procedimento di gara: dott. Joseph Tassone dell'Area Tecnica e del Territorio - Ufficio Appalti (tel. 0461884687).

Sostituto per il caso di assenza o impedimento del Responsabile del procedimento di gara: per il caso di assenza o impedimento del Responsabile del procedimento di gara: dott.ssa Sonia Pinamonti (Capo Ufficio Appalti dell'Area Tecnica e del Territorio) o arch. Ennio Dandrea (Dirigente dell'Area Tecnica e del Territorio).

Le richieste di **chiarimenti** in ordine alla presente gara devono pervenire per iscritto a mezzo PEC al seguente indirizzo: appalti.comune.tn@cert.legalmail.it al responsabile del procedimento che fornisce a coloro che facciano domanda le informazioni relative alla gara tramite inoltre al richiedente di specifica nota a mezzo PEC, consentendo la visione delle informazioni date a tutti gli altri concorrenti mediante la pubblicazione



Dasa-Rägister
BS OHSAS 18001:2007
IS-0616-03

Sede legale:
via Belenzani, 19 | 38122 Trento I.C.F. e P. IVA: 00355870221
www.comune.trento.it

COMUNE DI TRENTO



delle stesse sul sito internet del Comune di Trento (www.comune.trento.it).
Le informazioni e le risposte alle richieste di chiarimenti pubblicate su internet si intendono note a tutti i concorrenti, fatta salva la possibilità per gli stessi di chiederne l'invio di copia a mezzo PEC con specifica richiesta scritta indirizzata al medesimo indirizzo sopra indicato e con le stesse modalità.
Tali richieste devono pervenire non oltre il giorno 10 luglio 2017 e sono comunicate almeno 6 giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte. L'Amministrazione non assume responsabilità di alcun genere per le richieste non formulate per iscritto e non evase, per iscritto, dai soggetti sopra richiamati, unici autorizzati a riscontrare le istanze dei candidati.

PARAGRAFO I - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto lo svolgimento del servizio di trasporto e di consegna a domicilio dei pasti di mezzogiorno agli utenti del Territorio Val d'Adige segnalati dal Servizio sociale di zona, che non sono in grado di provvedere autonomamente al confezionamento del cibo e/o al bisogno di un'alimentazione corretta e deve essere svolto a tutte le condizioni e secondo le modalità di cui al Capitolato speciale d'appalto e relativi allegati (tutti unitamente allegati al presente bando sotto il n. 1).

L'**importo annuo** presunto per lo svolgimento del servizio posto a base di gara è pari ad **euro 247.650,00** (oneri fiscali esclusi) per un totale presunto di **euro 1.238.250,00** (oneri fiscali esclusi) **su cinque anni**.

L'importo annuo sopra evidenziato è calcolato moltiplicando il **prezzo unitario massimo posto a base di gara di ciascuna consegna** pari a **euro 3,90** (oneri fiscali esclusi) per il numero di consegne annue stimate (n. 63.500).

In allegato al presente bando è inoltre messo a disposizione degli offerenti l'**elenco degli indirizzi degli utenti presso i quali vengono effettuate le consegne dei pasti** (allegato n. 2 al presente bando) aggiornato alla data del 4 maggio 2017.

Si precisa al riguardo che tale elenco ha **valore esclusivamente orientativo** in quanto è soggetto a costanti modifiche in base alle nuove attivazioni o alle cessazioni del servizio.

N.B.

Si precisa che non si procede all'aggiudicazione o alla stipulazione del contratto nel caso intervenga nel frattempo una convenzione CONSIP oppure altre convenzioni poste in essere dall'APAC della Provincia Autonoma di Trento nel quadro delle iniziative volte all'aggregazione e centralizzazione della domanda nell'acquisto di beni e servizi (a oggi non presenti) a condizioni di prezzo/qualità più convenienti per l'Amministrazione, salvo l'accettazione da parte dell'aggiudicatario del prezzo più basso previsto dalla convenzione CONSIP o APAC.

PARAGRAFO II - DURATA DEL CONTRATTO

La durata contrattuale è fissata in cinque anni decorrenti dal giorno 1 gennaio 2018 o dall'avvio del servizio laddove lo stesso avvenga successivamente.

Su richiesta dell'Amministrazione comunale, e qualora ciò si renda necessario per assicurare la continuità nell'erogazione del servizio nelle more dello svolgimento della successiva gara, l'affidatario è tenuto all'erogazione del servizio fino al massimo di ulteriori 12 mesi alle medesime condizioni previste dal contratto stesso.



Nelle more della stipula del contratto, ma ad aggiudicazione perfezionata, l'Amministrazione comunale può richiedere, tramite PEC, l'avvio anticipato del servizio nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e s.m. e dell'art. 32 commi 8 e 13 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.

PARAGRAFO III - MODALITÀ DI PAGAMENTO E FINANZIAMENTO

I termini e le modalità di pagamento sono descritti all'art. 14 del Capitolato Speciale di Appalto.

La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo spettante all'appaltatore e agli eventuali subappaltatori con cadenza mensile sulla base dei pasti effettivamente trasportati e consegnati e con riferimento al prezzo unitario risultante dal verbale di aggiudicazione. Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%.

Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede finale dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

L'appaltatore deve emettere apposita fattura elettronica da trasmettere tramite il Sdi (Sistema di Interscambio) alla stazione appaltante. La fattura elettronica deve contenere tassativamente il codice univoco ufficio che verrà comunicato successivamente, a conclusione del procedimento di affidamento, nonché il codice CIG. Deve inoltre contenere ogni altra eventuale informazione richiesta dalla stazione appaltante. La stazione appaltante non risponde dei ritardi conseguente alla mancata indicazione in fattura elettronica dei codici sopra descritti.

Il pagamento del corrispettivo avviene entro il termine di 50 giorni dalla conclusione con esito positivo della procedura volta all'accertamento della conformità in corso di esecuzione secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dall'art. 4, comma 3, lettera d), del Capitolato Speciale di Appalto al fine di accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel capitolato o entro il termine di 50 giorni dal ricevimento della fattura se il ricevimento della stessa è successivo all'espletamento della procedura di accertamento.

Per l'espletamento della procedura diretta ad accertare la conformità secondo quanto sopra descritto, la stazione appaltante si riserva il termine massimo di 30 giorni decorrenti dall'avvenuta comunicazione dell'ultimazione delle prestazioni ad opera dell'appaltatore.

I termini sopra indicati sono sospesi nel caso in cui la fattura venga respinta perché incompleta, contestata o irregolare fiscalmente.

Prima di procedere ai pagamenti la stazione appaltante verifica l'avvenuto versamento dei contributi assicurativi, previdenziali e di quelli dovuti agli enti bilaterali; a tal fine sarà acquisito il documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità relativo all'appaltatore ed a eventuali subappaltatori.

In conformità all'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

Il servizio è finanziato mediante fondi attinti al bilancio comunale.

PARAGRAFO IV - SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI RICHIESTI

Sono ammessi a presentare offerta i soggetti indicati nell'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e



s.m. in possesso dei requisiti descritti nel prosieguo.

I raggruppamenti temporanei e i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. e), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. (consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 del Codice Civile) possono partecipare anche se non ancora costituiti, in conformità a quanto disposto dell'art. 48, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.

A norma dell'art. 48 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m. è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

I consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lettere b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m. sono tenuti ad indicare, secondo quanto meglio dettagliato nel prosieguo, per quali consorziati il consorzio concorre: a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione di detto divieto sono **esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato**.

Le Imprese e le Società cooperative così individuate non possono partecipare alla gara né singolarmente, né in associazione temporanea (in qualità di mandatarie o mandanti), né possono essere indicate da altri Consorzi partecipanti alla gara, pena l'esclusione dalla gara di tutti i soggetti che risultino partecipare in violazione del divieto in parola.

A norma dell'art. 48, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m. la mancata osservanza di tale divieto comporta la segnalazione del fatto all'Autorità Giudiziaria per l'applicazione dell'art. 353 del Codice Penale.

A norma dell'art. 80, comma 5 lettera m), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., **è escluso dalla gara** l'operatore economico che si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. Tutti i concorrenti che risultino partecipare in violazione del suddetto divieto saranno esclusi dalla gara. La verifica, e l'eventuale esclusione dalla gara, sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica, secondo quanto prescritto al paragrafo VII.

SEZIONE I - IMPRESA PARTECIPANTE SINGOLARMENTE

Sono ammessi alla gara i soggetti in possesso dei requisiti descritti nel prosieguo.

1. Assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.
2. Ai sensi dell'art. 83, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., iscrizione al Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio o altri registri professionali equivalenti per gli altri stati membri UE (secondo il disposto dell'allegato XVI al medesimo D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.) per lo svolgimento di attività compatibile con quella oggetto della presente gara.
3. Iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi istituito con la legge n. 298/1974, o comunque l'impegno all'acquisizione dell'iscrizione per lo svolgimento del servizio nel rispetto della tempistica indicata per l'avvio del servizio.
4. Ai sensi dell'art. 83, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., aver realizzato negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di pubblicazione del bando un fatturato in servizi analoghi a quello oggetto dell'appalto per un importo complessivo non inferiore ad euro 700.000,00, al netto degli oneri fiscali; ai fini del presente requisito, per servizi analoghi a quello oggetto dell'appalto, si intendono i servizi diretti al trasporto e consegna dei pasti al domicilio di utenti di servizi socio-assistenziali.



5. La disponibilità minima di n. 8 mezzi da adibire al servizio di trasporto oggetto di gara aventi le caratteristiche descritte nell'art. 4 del Capitolato Speciale di Appalto o l'impegno a garantirla per l'avvio del servizio.
6. La disponibilità di una sede operativa sul territorio del Comune di Trento o di comuni limitrofi, dotata di recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica certificata, o l'impegno a costituirla in caso di aggiudicazione entro 60 giorni dalla relativa comunicazione.

Si ricorda che l'**art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.** prevede:

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.



4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 qualora:

a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;

b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;

c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione; (si vedano le Linee guida n. 6 dei ANAC)

d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;

e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;

f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;

f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;

g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;

l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991,



n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5.

7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale e a tre anni, decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo, nei casi di cui ai commi 4 e 5 ove non sia intervenuta sentenza di condanna.

11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c).

14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.

Si ricorda che a norma dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m. i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal citato comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.



In applicazione della disposizione normativa sopra citata sono **escluse dalla gara** le Imprese che nei tre anni precedenti la data del presente bando hanno concluso contratti o conferito incarichi (per lo svolgimento di attività lavorativa o professionale) a soggetti già dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m. che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, laddove le Imprese stesse siano state destinatarie dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

Le Imprese straniere aventi sede in uno Stato UE sono ammesse alle condizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e s.m., su presentazione delle attestazioni ivi previste.

SEZIONE II - RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE

L'oggetto del contratto comprende un'unica prestazione principale e non sono previste prestazioni secondarie.

Pertanto ed a norma dell'art. 48, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., sono ammessi esclusivamente i raggruppamenti temporanei di Imprese di tipo c.d. "**orizzontale**" e i requisiti indicati nella Sezione I del presente paragrafo devono essere posseduti secondo le seguenti prescrizioni:

- I) il requisito di cui al **numero 1** (assenza di motivi di esclusione) deve essere posseduto da **ciascuna** delle imprese raggruppate;
- II) il requisito di cui al **numero 2** (iscrizione alla C.C.I.A.A. competente per territorio o altri registi professionali equivalenti per gli altri stati membri UE secondo il disposto dell'allegato XVI al medesimo D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. per lo svolgimento di attività compatibili con quella oggetto della presente gara) deve essere posseduto da **ciascuna** delle imprese raggruppate;
- III) il requisito di cui al **numero 3** (iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi istituito con la legge n. 298/1974, o comunque l'impegno all'acquisizione dell'iscrizione per lo svolgimento del servizio nel rispetto della tempistica indicata per l'avvio del servizio) deve essere posseduto da **ciascuna** delle imprese raggruppate;
- IV) il requisito di cui al **numero 4** (aver realizzato negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di pubblicazione del bando un fatturato in servizi analoghi a quello oggetto dell'appalto per un importo complessivo non inferiore ad euro 700.000,00, al netto degli oneri fiscali) deve essere posseduto **dal raggruppamento nel suo insieme**, fermo restando che l'Impresa capogruppo deve possedere il requisito in misura maggioritaria;
- V) il requisito di cui al **numero 5** (la disponibilità minima di n. 8 mezzi da adibire al servizio di trasporto oggetto di gara aventi le caratteristiche o l'impegno a garantirla per l'avvio del servizio) deve essere posseduto **dal raggruppamento nel suo insieme**;
- VI) il requisito di cui al **numero 6** (la disponibilità di una sede operativa sul territorio del Comune di Trento o di comuni limitrofi, dotata di recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica certificata, o l'impegno a costituirlo in caso di aggiudicazione entro 60 giorni dalla relativa comunicazione) deve essere posseduto **da almeno una delle imprese raggruppate**.



SEZIONE III - CONSORZI

I Consorzi sono ammessi alle stesse condizioni previste per le Imprese singole nel caso in cui posseggano direttamente i requisiti descritti nella Sezione I del presente paragrafo. In caso contrario i Consorzi medesimi possono partecipare alla gara utilizzando i requisiti posseduti dalle proprie consorziate per conto delle quali partecipano, fermo restando il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di ammissione dei Consorzi alle gare.

PARAGRAFO V MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Il presente bando (comprensivo di tutti i suoi allegati) **è pubblicato sul sito internet del Comune di Trento (www.comune.trento.it) in versione integrale** e può essere richiesto al Comune di Trento - Area Tecnica e del Territorio - Ufficio Appalti, via del Brennero n. 312, Top Center (mediante PEC al seguente indirizzo: appalti.comune.tn@cert.legalmail.it). Si precisa sin d'ora che l'inoltro della documentazione sopraindicata (in formato cartaceo) avverrà entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta e tramite consegna diretta ad un incaricato del richiedente che si presenti nella sede dell'Area Tecnica e del Territorio - Ufficio Appalti o plico raccomandato. L'Amministrazione non assume responsabilità per ritardi nella consegna del plico da parte del servizio postale.

Si precisa che non sono disponibili file in formato diverso da quello pubblicato sul sito sopra indicato.

Per partecipare alla gara le Imprese interessate devono **far pervenire** secondo le modalità illustrate nel prosieguo e indirizzando specificatamente a:

**COMUNE DI TRENTO
Ufficio Protocollo
VIA MACCANI N. 148
38121 TRENTO**

**ENTRO LE ORE 12.00 DEL GIORNO 24 LUGLIO 2017
A PENA DI ESCLUSIONE DALLA GARA**

un **plico chiuso** sui lembi di chiusura con ceralacca e/o nastro adesivo (o altro strumento idoneo a garantirne l'integrità), contenente la documentazione di cui al paragrafo VI del presente bando di gara integrale.

Il termine sopra indicato è stabilito a norma dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m. e il suo mancato rispetto comporta l'**esclusione dalla gara a norma del citato art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., dell'art. 27 della Direttiva 2014/24/UE e dell'art. 18 della L.P. n. 2/2016 e s.m.**

Sull'esterno del plico deve essere riportata la seguente dicitura: "Offerta relativa alla gara per l'appalto del **servizio di trasporto e consegna pasti a domicilio nel territorio della Val d'Adige**" con scadenza alle ore 12.00 del giorno 24 luglio 2017.



Secondo il disposto della Determinazione dell'AVCP n. 4 di data 10 ottobre 2012 costituisce **causa di esclusione dalla gara**:

- 1) la mancata indicazione sul plico sopra descritto del riferimento della gara cui l'offerta è rivolta o l'apposizione sul plico stesso di un'indicazione totalmente errata o generica, nel caso in cui ciò comporti l'impossibilità per l'Amministrazione di individuare il plico pervenuto come contenente un'offerta per una determinata gara;
- 2) la mancata **chiusura del plico sopra descritto** con modalità di chiusura che ne assicurino l'integrità e ne impediscano l'apertura e/o la manomissione.

Detto plico dovrà essere spedito in uno dei seguenti modi:

- mediante raccomandata del servizio postale statale;
- mediante plico analogo alla raccomandata inoltrato da corrieri specializzati;
- mediante consegna diretta all'Ufficio Protocollo del Comune di Trento, via Maccani n. 148, il quale ne rilascia apposita ricevuta previa esibizione dell'allegato n. 3 al presente bando di gara debitamente compilato per la parte riferita all'Impresa.

Al fine di evitare disguidi in merito alla ricezione dei plichi in tempo utile per la partecipazione alla gara, l'Amministrazione invita esplicitamente le Imprese offerenti ad inoltrare i plichi esclusivamente all'indirizzo sopra riportato e quindi ad evitare la consegna o l'inoltro ad Uffici o Servizi del Comune di Trento diversi dall'Ufficio Protocollo sopra specificato.

Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente: non saranno ammesse alla gara le Imprese i cui plichi perverranno all'Amministrazione dopo la scadenza del termine sopra indicato, e questo anche qualora il loro mancato o tardivo inoltro sia dovuto a cause di forza maggiore o per caso fortuito o per fatto imputabile a terzi.

Non saranno prese in considerazione le offerte, anche se sostitutive o aggiuntive di quelle precedentemente inviate, che pervengano all'Amministrazione appaltante dopo la scadenza del termine sopraindicato.

Non si fa luogo a gara di migioria, né è consentita, in sede di gara, la presentazione di altra offerta.

PARAGRAFO VI - DOCUMENTAZIONE DA INSERIRE NEL PLICO ESTERNO

SEZIONE I - IMPRESE PARTECIPANTI SINGOLARMENTE

CAPITOLO 1 - INDICAZIONI GENERALI

Nel plico esterno indicato al paragrafo V deve essere inserito, **a pena di esclusione**, quanto di seguito indicato:

- la documentazione sotto indicata al capitolo 2 "Documentazione Amministrativa" del presente paragrafo;
- i plichi indicati nel capitolo 3 contenenti la documentazione indicata nel medesimo capitolo.



Tutta la documentazione descritta ai successivi capitoli deve essere presentata in carta resa legale (salve le specifiche eccezioni distintamente indicate), redatta in lingua italiana (o corredata da traduzione giurata) e sottoscritta **da persona abilitata ad impegnare validamente l'impresa, in qualità di legale rappresentante o procuratore dell'impresa medesima. Tale soggetto deve risultare dalla dichiarazione resa ai sensi del punto 1 del capitolo 2 ovvero da apposito titolo di legittimazione (procura o altro) prodotto in originale o in copia autenticata.**

CAPITOLO 2 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nel plico esterno deve essere inserita (unitamente ai plichi indicati nel capitolo 3 contenente la documentazione indicata nel medesimo capitolo) **tutta la documentazione indicata nel presente capitolo.**

1. Una **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in carta libera**, successivamente verificabile, resa dal legale rappresentante dell'offerente o da persona abilitata ad impegnare validamente l'offerente ai sensi e secondo le modalità di cui all'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m. e a norma dell'art. 38, comma 3, del medesimo D.P.R. n. 445/2000 e s.m. accompagnata da copia fotostatica di un documento di identità del soggetto sottoscrittore (in caso di offerenti di altri Stati membri, non residenti in Italia, la dichiarazione suddetta dovrà essere resa secondo le corrispondenti norme stabilite dal Paese di provenienza, fatta salva la facoltà per gli offerenti medesimi di avvalersi delle forme previste dal citato D.P.R. n. 445/2000 e s.m.) **attestante:**

A. DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA

B. (eventuale) FORMA DELLA PARTECIPAZIONE:

(se associazione temporanea non ancora costituita)

l'elenco delle imprese che costituiranno il raggruppamento, **la relativa tipologia** (*orizzontale, verticale – se ammesse a norma del presente bando, - misto – se ammesse a norma del presente bando, - in cooptazione, secondo le indicazioni del presente bando*), **l'indicazione della mandataria** (capogruppo) e **della/e mandante/i**, **la specificazione della parti del contratto** che saranno assunte da ciascuna delle imprese raggruppate, **nonché l'assunzione dell'impegno**, in caso di aggiudicazione, a costituire il raggruppamento conformandosi alla disciplina vigente in materia di contratti pubblici con riguardo alle associazioni temporanee;

(se consorzio di cui all'art. 45 comma 2 lett. b del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.):

l'elenco delle imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa, ai fini del divieto posto dall'art. 48, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.;

(se consorzio di cui all'art. 45 comma 2 lett. c del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.):

l'elenco delle imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa, ai fini del divieto posto dall'art. 48, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.;

(se consorzio di cui all'art. 45 comma 2 lett. e del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.):

l'elenco delle imprese che costituiscono il Consorzio;

(se consorzio non ancora costituito di cui all'art. 45 comma 2 lett. e del D.Lgs. n. 50/2016 e



s.m.):

l'elenco delle imprese che costituiranno il Consorzio, la specificazione della parti del contratto che saranno assunte da ciascuna delle imprese consorziate, nonché l'assunzione dell'impegno, in caso di aggiudicazione, a costituire il consorzio conformandosi alla disciplina vigente in materia di contratti pubblici.

C. MOTIVI DI ESCLUSIONE

C.1: l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. così come specificati nel paragrafo IV del presente bando.

oppure

C.1: di trovarsi in una o più delle situazioni di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., indicando la relativa situazione giuridica con riferimento al motivo di esclusione.

PRECISAZIONI AI FINI DELLA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE:

- qualora l'operatore economico, a supporto di dichiarazioni inerenti a condanne, decida di acquisire informazioni presso l'ufficio del casellario giudiziale della Procura della Repubblica, si raccomanda di richiedere la "VISURA" ex art. 33 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti). La suddetta visura, senza efficacia certificativa, fornisce tutte le iscrizioni riferite al richiedente, comprese le condanne *per le quali è stato concesso il beneficio della "non menzione", le condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda, le sentenze c.d. di patteggiamento e i decreti penali di condanna;*

- *per quanto attiene all'ambito soggettivo di applicazione del motivo di esclusione attinente all'assenza di condanne penali di cui all'art. 80 commi 1 e 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e del motivo di esclusione attinente alla presenza di cause di decadenza, sospensione e divieto derivanti da misure di prevenzione o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m. (come da art. 80 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016) si rinvia a quanto stabilito da ANAC nel comunicato del suo Presidente di data 26 ottobre 2016 e s.m.;*

- qualora l'operatore economico non abbia informazioni certe in merito alla sua situazione inerente il pagamento di imposte o contributi previdenziali, si consiglia di acquisire le relative informazioni presso l'Agenzia delle Entrate e gli enti previdenziali (INPS, INAIL, Cassa Edile);

- ai sensi dell'art. 42, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., *"Si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62".*

N.B.

In caso di imprese ammesse a concordato preventivo con continuità aziendale o di imprese che hanno depositato ricorso per l'ammissione a concordato preventivo con continuità aziendale o per il caso di curatore del fallimento autorizzato all'esercizio provvisorio si rimanda a quanto disposto dal combinato disposto dell'articolo 186-bis del R.D. n. 267/1942 e s.m. e



dell'articolo 110 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.

N.B.

A PENA DI ESCLUSIONE

Deve essere prodotta tutta la documentazione prescritta dalle norme che nel seguito si riportano integralmente.

Si riportano di seguito:

- un estratto dell'art. 186-bis del R.D. n. 267/1942 e s.m.

- l'art. 110 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.:

Art. 186-bis del R.D. n. 267/1942 e s.m.

Successivamente al deposito del ricorso, la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale, se nominato; in mancanza di tale nomina, provvede il tribunale.

L'ammissione al concordato preventivo non impedisce la partecipazione a procedure di assegnazione di contratti pubblici, quando l'impresa presenta in gara:

- a) una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;*
- b) la dichiarazione di altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, il quale si è impegnato nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto. Si applica l'articolo 49 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;*

Fermo quanto previsto dal comma precedente, l'impresa in concordato può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, purchè non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. In tal caso la dichiarazione di cui al quarto comma, lettera b), può provenire anche da un operatore facente parte del raggruppamento.

Art. 110 commi 3, 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.

3. Il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale, su autorizzazione del giudice delegato, possono:

- a) partecipare a procedure di affidamento di concessioni e appalti di lavori, forniture e servizi ovvero essere affidatario di subappalto;*
- b) eseguire i contratti già stipulati dall'impresa fallita o ammessa al concordato con continuità aziendale.*

4. L'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto. L'impresa ammessa al concordato con cessione di beni o che ha presentato domanda di concordato a norma dell'articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, può eseguire i contratti già stipulati, su autorizzazione del giudice delegato.

5. L'ANAC, sentito il giudice delegato, può subordinare la partecipazione, l'affidamento di subappalti e la stipulazione dei relativi contratti alla necessità che il curatore o l'impresa in concordato si avvalgano di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto o alla concessione, nei seguenti casi:

- a) se l'impresa non è in regola con i pagamenti delle retribuzioni dei dipendenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali;*
- b) se l'impresa non è in possesso dei requisiti aggiuntivi che l'ANAC individua con apposite linee guida.*

D. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE

D.1: ai sensi dell'art. 83, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., **di essere iscritto al**



Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio o altri registi professionali equivalenti per gli altri stati membri UE (secondo il disposto dell'allegato XVI al medesimo D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.) per lo svolgimento di attività compatibile con quella oggetto della presente gara;

- D.2:** di essere iscritto all'**Albo nazionale degli autotrasportatori** di cose per conto terzi istituito con la legge n. 298/1974, **oppure** l'assunzione dell'impegno all'acquisizione dell'iscrizione per lo svolgimento del servizio nel rispetto della tempistica indicata per l'avvio del servizio;
- D.3:** ai sensi dell'art. 83, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, di aver realizzato **negli ultimi tre esercizi** antecedenti la data di pubblicazione del bando **un fatturato in servizi analoghi** a quello oggetto dell'appalto per un importo complessivo non inferiore ad euro 700.000,00, al netto degli oneri fiscali;

N.B.

La presente dichiarazione deve essere completata con la precisa descrizione dell'oggetto del contratto, del relativo importo al netto degli oneri fiscali, del committente, del periodo di svolgimento e dell'attestazione della regolarità dell'esecuzione del contratto stesso.

- D.4:** di avere la disponibilità minima di **n. 8 mezzi da adibire al servizio** di trasporto oggetto di gara aventi le caratteristiche descritte nell'art. 4 del Capitolato Speciale di Appalto **oppure** l'assunzione dell'impegno a garantirla per l'avvio del servizio;
- D.5:** di avere la disponibilità di una **sede operativa sul territorio del Comune di Trento o di comuni limitrofi**, dotata di recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica certificata, **oppure** l'assunzione dell'impegno a costituirla in caso di aggiudicazione entro 60 giorni dalla relativa comunicazione.

E. ALTRE DICHIARAZIONI

- E.1:** che **non ricorrono le ulteriori cause di esclusione** descritte nel paragrafo IV del presente bando e precisamente:
- che l'impresa non versa nella **situazione interdittiva di cui all'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.** - ossia che nei tre anni precedenti la data del presente bando non ha concluso contratti o conferito incarichi (per lo svolgimento di attività lavorativa o professionale) a soggetti già dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m. che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, laddove l'Impresa stessa sia stata destinataria dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri - e di essere edotto **degli obblighi derivanti dal CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI TRENTO** approvato dalla stazione appaltante con deliberazione della Giunta comunale n. 250 di data 28.12.2016 e allegato al presente bando e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- E.2:** di accettare, anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice civile, il Capitolato Speciale di Appalto e i relativi allegati;

N.B.: la mancata accettazione del Capitolato Speciale di Appalto e i relativi allegati



comporta la presentazione di una variante non ammessa a norma dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.

E.3: di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza previsti dalla normativa vigente e dal Capitolato Speciale di Appalto. In merito si precisa che i concorrenti possono ottenere informazioni circa gli obblighi in materia di protezione dell'impiego e di condizioni di lavoro applicabili nel corso dell'esecuzione del contratto presso:

- Azienda Sanitaria - Unità Operativa Prevenzione e Sicurezza Ambienti Lavoro, viale Verona - 38100 Trento (tel. 0461904510);
- Azienda Sanitaria - Unità Operativa Prevenzione Ambientale, viale Verona - 38100 Trento (tel. 0461904633);
- Provincia Autonoma di Trento - Servizio Lavoro, via Gilli, 4 - 38100 Trento (tel. 0461494002).

N.B.

Si ricorda che l'art. 14 della L.P. n. 2/2016 stabilisce:

Art. 14 - Partecipazione precedente di candidati o di offerenti

1. *Quando un candidato o un offerente o un'impresa collegata a un candidato o a un offerente ha presentato osservazioni o proposte, a qualsiasi titolo, all'amministrazione aggiudicatrice, anche nel contesto della consultazione preliminare di mercato disciplinata dall'articolo 8, o ha comunque partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione, compresa la relativa attività di progettazione e di supporto, l'amministrazione aggiudicatrice adotta misure adeguate per garantire che la concorrenza non sia falsata dalla partecipazione del candidato o dell'offerente in questione.*
2. *Le misure di garanzia della concorrenza previste dal comma 1 includono la comunicazione agli altri candidati e offerenti di informazioni pertinenti scambiate nel quadro della partecipazione del candidato o dell'offerente alla preparazione della procedura o ottenute a seguito di tale partecipazione, e la fissazione di termini adeguati per la ricezione delle offerte.*
3. *Se il candidato o l'offerente ha partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione ai sensi del comma 1 e non è stato possibile, da parte dell'amministrazione aggiudicatrice, adottare le misure adeguate per garantire il rispetto del principio di parità di trattamento con gli altri candidati o offerenti, il candidato o l'offerente è escluso dalla procedura. Prima dell'eventuale esclusione i candidati o gli offerenti possono provare che la loro partecipazione alla preparazione della procedura di aggiudicazione non è un elemento in grado di falsare la concorrenza. Negli affidamenti d'importo pari o superiore alla soglia comunitaria le misure adottate sono documentate nella relazione unica prevista dall'articolo 84 della direttiva 2014/24/UE.*

Alla luce della disposizione appena citata l'offerente che si trovi nella posizione descritta deve completare la presente dichiarazione con tutti gli elementi necessari a dimostrare che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori. L'Amministrazione si riserva di valutare e verificare quanto indicato e di chiedere eventuali ulteriori elementi.

I requisiti di cui al presente paragrafo devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte indicato al precedente paragrafo V, pena l'esclusione.

L'operatore economico può rendere le dichiarazioni inerenti i precedenti punti A, B, C, D ed E utilizzando il fac simile allegato sotto il n. 4 al presente bando.

- L'operatore economico può rendere le dichiarazioni inerenti i precedenti punti A, B, C, D ed E utilizzando il documento di gara unico europeo (D.G.U.E.) approvato con regolamento di esecuzione UE n. 2016/7 del 5 gennaio 2016 così come adeguato con



linee guida approvate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (con Circolare 18 luglio 2016 n. 3 pubblicata in GURI n. 174 del 27 luglio 2016) allegato sotto il n. 5 al presente bando.

- In tal ultimo caso è preciso **obbligo dell'operatore economico** verificare la rispondenza dei contenuti del D.G.U.E. alle richieste del presente bando e, in ogni caso, deve essere presentata apposita **dichiarazione integrativa** con riferimento ai contenuti di cui alla **lettera E** del presente paragrafo.

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DEL D.G.U.E.

- i concorrenti devono compilare le parti II, III, IV, e VI del D.G.U.E.;
- qualora determinati campi compilabili in cui sono richieste informazioni di tipo descrittivo non consentano, per lo spazio ridotto, un'adeguata compilazione, i concorrenti hanno facoltà di rinviare ad un documento allegato al D.G.U.E. scrivendo nel capo "vedi allegato n. ____";
- in sede di compilazione è necessario accertarsi che tutte le informazioni richieste al punto 1 del presente capitolo siano presenti nel D.G.U.E.: in difetto è necessario procedere ad una integrazione del D.G.U.E. mediante specifica dichiarazione come sopra esposto;
- il D.G.U.E. può essere utilizzato per qualsiasi forma di partecipazione (in ATI, in Consorzio per il Consorzio e per le singole consorziate per conto delle quali il Consorzio partecipa alla gara, in avvalimento per l'ausiliata e per l'ausiliaria): in ogni caso deve essere fatto riferimento alle pertinenti indicazioni del presente bando nel rispetto delle disposizioni vigenti per i singoli istituti.

E' in facoltà del concorrente produrre idonea documentazione (in originale o in copia conforme all'originale) in luogo della dichiarazione richiesta.

Nel caso di Gruppo europeo di interesse economico (G.E.I.E.) non ancora costituito la dichiarazione deve avere contenuto analogo a quello previsto per i raggruppamenti temporanei.

Le dichiarazioni previste nel punto 1 possono essere rese nel contesto di un unico atto redatto nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m. e a norma dell'art. 38, comma 3, del medesimo D.P.R. n. 445/2000 e s.m. accompagnata da una copia del documento di identità del soggetto sottoscrittore.

- 2) La documentazione comprovante la costituzione - a garanzia della serietà dell'offerta e della stipulazione del contratto in caso di aggiudicazione - della **CAUZIONE PROVVISORIA**.

L'ammontare della cauzione provvisoria a norma dell'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. è pari al 2% dell'importo complessivo quinquennale posto a base di gara.

Pertanto l'ammontare della cauzione provvisoria deve essere almeno pari a **euro 24.770,00**:

Si ricorda che l'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. stabilisce:

«L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in



possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscono almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente».

N.B.: In applicazione della disposizione normativa citata e al fine di disporre delle riduzioni ivi indicate è necessario che l'Impresa alleggi alla documentazione comprovante la costituzione della cauzione provvisoria la certificazione di qualità rilasciata da soggetti accreditati o le ulteriori certificazioni previste dalla medesima norma (in originale o copia autenticata o dichiarata conforme all'originale nelle forme di cui all'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.) nonché - ove pertinente - una dichiarazione attestante la qualificazione di microimpresa, piccola o media impresa.

A tal fine si ricorda che l'art. 3, comma 1 lett. aa), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m. così stabilisce:

«microimprese, piccole e medie imprese - le imprese come definite nella Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003. In particolare, sono medie imprese le imprese che hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro; sono piccole imprese le imprese che hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro; sono microimprese le imprese che hanno meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro».

La Stazione appaltante si riserva di verificare, tramite l'acquisizione della pertinente documentazione, la veridicità delle dichiarazioni rese a tal fine dagli offerenti e procede in ogni caso alla relativa verifica sull'impresa aggiudicataria laddove la stessa intenda procedere alla dimidiazione della cauzione definitiva: la predetta verifica avviene mediante acquisizione della necessaria documentazione. L'acquisizione avviene d'ufficio laddove il dato risulti da documenti in possesso di una Pubblica Amministrazione (purché indicata dall'Impresa interessata alla verifica in riscontro a specifica richiesta) o tramite richiesta espressa all'impresa con assegnazione di specifico termine.

La costituzione del suddetto deposito cauzionale può avvenire:

A. tramite **deposito in contanti**, con versamento diretto presso il Tesoriere



dell'Amministrazione (UNICREDIT S.p.a. - via Galilei, 1 – 38122 Trento, codice IBAN: IT 73 I 02008 01820 000001202801) nel rispetto dell'art. 93 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m. In tal caso il versante ha immediatamente la quietanza liberatoria del tesoriere che deve essere presentata, in copia conforme all'originale, a comprova dell'avvenuto deposito, a pena di esclusione dalla gara. In caso di effettuazione del deposito tramite bonifico bancario al tesoriere dell'Amministrazione, deve essere consegnata la distinta della banca ordinante unitamente ad una ricevuta del versamento da parte del tesoriere: ove non fosse presente la ricevuta rilasciata dal tesoriere, alla verifica del buon esito dell'operazione provvede direttamente l'Amministrazione tramite il proprio tesoriere. **In tal caso deve essere presentato, a pena di esclusione, anche l'impegno di un soggetto fideiussore a rilasciare, a richiesta del concorrente e qualora questi risulti aggiudicatario, una fideiussione relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante (fermo restando che - a norma dell'art. 93, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. - l'impegno anzidetto non è richiesto alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese);**

B. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso il Tesoriere a titolo di pegno a favore della stazione appaltante. In tal caso deve essere presentato, a pena di esclusione, anche l'impegno di un soggetto fideiussore a rilasciare, a richiesta del concorrente e qualora questi risulti aggiudicatario, una fideiussione relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante (fermo restando che - a norma dell'art. 93, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. - l'impegno anzidetto non è richiesto alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese);

C. mediante fideiussione o polizza fideiussoria, unica ed in originale.

Le garanzie fidejussorie costituite nella forma di fidejussione bancaria o polizza fidejussoria sono accettate **esclusivamente** se prestate dai seguenti soggetti:

- soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del Titolo II del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
- imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni dall'Istituto per la Vigilanza delle Assicurazioni Private e di interesse collettivo (IVASS) ed iscritte nel relativo elenco pubblicato periodicamente sulla Gazzetta Ufficiale;
- intermediari finanziari iscritti nell'Albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa: in tal caso e secondo quanto stabilito dall'A.N.A.C. nella sua determina n. 1 di data 29 luglio 2014 nella fidejussione devono essere riportati gli estremi dell'autorizzazione.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli presso i soggetti di cui sopra al fine di accertare l'effettivo rilascio della garanzia fideiussoria, nonché la legittimazione del sottoscrittore ad impegnare validamente la banca, la compagnia di assicurazioni o l'intermediario finanziario.

La fideiussione bancaria o la polizza fideiussoria devono essere sottoscritte dal soggetto fideiussore (Compagnia di assicurazione o Istituto di credito o intermediario finanziario) e accompagnate da una dichiarazione del soggetto che sottoscrive la



polizza fideiussoria o la fideiussione bancaria che attesti, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m. di possedere il potere di impegnare validamente il soggetto fideiussore (a tal fine si allega sotto il n. 6 al presente bando un fac simile di dichiarazione).

I concorrenti devono presentare quale garanzia fideiussoria la scheda tecnica di cui al Decreto del ministero delle attività produttive 12 marzo 2004 n. 123 - Schema tipo 1.1 - Scheda tecnica 1.1 - debitamente compilata e sottoscritta, a pena di esclusione, dal soggetto fideiussore (Compagnia di assicurazione o Istituto di credito), nonché formalizzata, con le modalità sopra specificate ed integrata con le seguenti clausole:

- il fideiussore rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;
- impegno del garante a rinnovare la garanzia su richiesta della Stazione appaltante nel corso della procedura per un ulteriore periodo non superiore ad ulteriori 180 giorni se al momento della scadenza della garanzia non è ancora intervenuta l'aggiudicazione.

Qualora non venga presentata la scheda tecnica di cui sopra, la fideiussione deve riportare, oltre alle clausole sopra indicate, anche le seguenti:

- il soggetto fideiussore si impegna a risarcire l'Amministrazione in caso di mancata sottoscrizione del contratto dovuta ad ogni fatto riconducibile all'aggiudicatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.;
- la garanzia prestata ha validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- il fideiussore, rinunciando ad avvalersi della facoltà di escussione del debitore principale prevista dal comma 2 dell'art. 1944 del Codice Civile, si impegna a pagare quanto richiesto dall'Amministrazione a semplice richiesta della stessa, inoltrata tramite lettera raccomandata a.r. e nel termine di 15 giorni dalla richiesta;
- il fideiussore si impegna a rilasciare, a richiesta del concorrente e qualora questi risulti aggiudicatario, una fideiussione relativa alla cauzione definitiva in favore della Stazione appaltante (fermo restando che - a norma dell'art. 93, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. - l'impegno anzidetto non è richiesto alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese).

Non sono ammesse garanzie fideiussorie che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico dell'Amministrazione appaltante e che indichino quale **foro competente** per dirimere le eventuali controversie nei confronti dell'Ente garantito un foro diverso da quello ove ha sede la stessa.

Si ricorda che la fideiussione bancaria deve essere presentata in carta legale o resa legale.

Il deposito cauzionale rimane vincolato fino al momento dell'aggiudicazione per tutte le Imprese, ad eccezione dell'Impresa aggiudicataria, per la quale lo svincolo avviene solo al momento della stipulazione del contratto. In relazione ai due diversi momenti di svincolo del deposito cauzionale, l'Amministrazione provvede immediatamente alla restituzione della documentazione presentata dalle Imprese a comprova della costituzione del medesimo deposito cauzionale.

N.B.

In merito alla restituzione delle cauzioni costituite in contanti mediante deposito



presso il Tesoriere dell'Amministrazione, si precisa che ai fini della restituzione si procede secondo il seguente procedimento:

1) l'offerente avente titolo alla restituzione della cauzione - ricevuta la comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione (ai sensi dell'art. 25 della L.P. n. 2/2016 e s.m.) - deve comunicare al responsabile del procedimento le coordinate bancarie presso le quali effettuare il rimborso;

2) ricevute le coordinate bancarie predette, l'Amministrazione dispone lo svincolo della cauzione e provvede alla liquidazione e all'emissione del relativo mandato di pagamento che viene trasmesso al tesoriere;

3) il tesoriere provvede alla restituzione della cauzione mediante accredito a favore delle coordinate bancarie comunicate dall'offerente.

Il procedimento come sopra descritto si svolge entro il termine massimo di 30 giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle coordinate bancarie segnalate all'Amministrazione da parte dell'offerente.

- 3) La **DOCUMENTAZIONE in originale** comprovante il versamento di **euro 140,00** a favore dell'ANAC - deliberazione 21 dicembre 2016 - secondo le seguenti istruzioni contenute sul sito internet: <http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/home/riscossione>.

Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, è necessario iscriversi on line, anche per i soggetti già iscritti al vecchio servizio, al nuovo "servizio di Riscossione" raggiungibile all'indirizzo <http://contributi.avcp.it>

L'utente iscritto per conto dell'operatore economico deve collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il **codice CIG della presente gara** indicato in apertura del presente bando che identifica la procedura di gara. Il sistema consente il pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento. Pertanto sono consentite le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:

- **on line mediante carta di credito** dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento è necessario collegarsi al "Servizio riscossione" e seguire le istruzioni a video oppure l'emanando Manuale del servizio. A riprova dell'avvenuto pagamento, l'utente ottiene la ricevuta di pagamento (da stampare e inserire nel plico esterno unitamente all'ulteriore documentazione di cui al presente capitolo ed esternamente ai plichi di cui al capitolo 3) all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta può inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei "pagamenti effettuati" disponibile on-line sul "Servizio di Riscossione";
- **in contanti**, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All'indirizzo <http://www.lottomaticaservizi.it> è disponibile la funzione "Cerca il punto vendita più vicino a te", ed è inoltre attivata la voce "contributo AVCP" tra le categorie di servizio previste dalla ricerca. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita deve essere inserito in originale nel plico esterno unitamente all'ulteriore documentazione di cui al presente capitolo ed esternamente ai plichi di cui al capitolo 3.

Qualora il concorrente attesti di aver effettuato il pagamento, per mero errore,



mediante una modalità diversa da quella richiesta dall'Autorità, la Stazione appaltante, ai fini dell'ammissione del concorrente, richiede al concorrente di effettuare un nuovo versamento con una delle modalità ammesse, ferma restando la possibilità per il concorrente di richiedere all'Autorità la restituzione di quanto già versato.

Fermo quanto di seguito indicato, secondo il disposto della deliberazione 21 dicembre 2016 dell'ANAC il mancato versamento del contributo o l'effettuazione del versamento per un importo inferiore a quello sopra indicato comporta l'esclusione dalla gara.

- 4) Il **PATTO DI INTEGRITÀ** allegato al presente bando (allegato n. 7) debitamente sottoscritto dal legale rappresentante dell'Impresa o da un suo procuratore.

A norma dell'art. 1 comma 17 della Legge n. 190/2012 e s.m. comporta l'esclusione dalla gara:

- la mancata presentazione del documento "PATTO DI INTEGRITÀ" debitamente sottoscritto secondo quanto sopra indicato;
 - la mancata sottoscrizione del documento "PATTO DI INTEGRITÀ", con le modalità sopra indicate, da parte dell'Impresa offerente, dell'Impresa capogruppo in caso di raggruppamento già costituito, anche di una sola delle Imprese raggruppate nel caso di raggruppamento non ancora costituito;
 - l'integrazione del Patto di integrità con postille e/o condizioni non previste.
- 5) Il "**PASSOE**" di cui all'art. 2, comma 3.2, della delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'A.V.C.P. (ora A.N.AC.). In merito si precisa che la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene, ai sensi dell'articolo 81 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'A.N.AC. con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass, accedendo all'apposito link sul portale dell'A.V.C.P. (servizi ad accesso riservato-avcpass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione di gara.

N.B.

Fermo quanto stabilito alla Sezione IV del presente paragrafo in merito al soccorso istruttorio, l'omessa presentazione

- anche di una sola delle dichiarazioni sopra indicate al numero 1 lettere A, B, C, D ed E e/o
- della cauzione provvisoria di cui al punto 2) e/o
- della documentazione di cui al punto 3) e/o
- della documentazione di cui al punto 4)

comporta l'esclusione dalla gara

a norma dell'art. 31 della L.P. n. 2/2016 e s.m., dell'art. 57 della Direttiva 2014/24/UE, degli artt. 80, 83 e 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., dell'art. 1 comma 17 della L. n. 190/2012 e s.m., della deliberazione dell'A.V.C.P. di data 21 dicembre 2016.



CAPITOLO 3 - OFFERTA

A) PRESCRIZIONI GENERALI

La presentazione e la formulazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica devono avvenire secondo le modalità indicate nel presente punto.

N.B.

A norma dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. deve essere presentata una e una sola offerta tecnica e una e una sola offerta economica.

Costituisce causa di esclusione dalla gara la presentazione di più offerte, senza possibilità alcuna di regolarizzazione.

La presentazione e la formulazione dell'offerta tecnica ed economica deve avvenire secondo le modalità indicate nel presente capitolo.

I plichi **A e B** descritti nei successivi punti A e B contenenti, rispettivamente, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono:

- a) essere chiusi con ceralacca e/o nastro adesivo (e/o altro strumento idoneo a garantirne l'integrità) e controfirmati sui lembi di chiusura da persona abilitata ad impegnare validamente il concorrente;
- b) recare l'indicazione della denominazione o ragione sociale o ditta del concorrente offerente, nonché rispettivamente delle diciture "**Plico A – Offerta tecnica**", "**Plico B - Offerta economica**".

N.B.

Attesa la necessità di procedere in via prioritaria all'apertura del plico contenente l'offerta tecnica rispetto al plico contenente l'offerta economica per garantirne la segretezza comporta **l'esclusione dalla gara** la mancanza delle diciture sopra indicate alla lettera b) nel caso in cui non sia possibile individuare il plico contenente l'offerta tecnica rispetto a quello contenente l'offerta economica.

L'art. 53, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. stabilisce che il diritto di accesso è escluso in relazione alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo comprovata e motivata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali.

Alla luce delle disposizioni normative sopra richiamate **ciascun offerente**, che lo ritenga necessario, deve allegare alla propria offerta una dichiarazione contenente l'indicazione delle informazioni contenute nell'offerta tecnica (per quanto attiene alle giustificazioni dell'offerta economica la dichiarazione in parola deve essere allegata alle medesime nel momento in cui sono prodotte ed è valutata dal RUP che conduce il subprocedimento di verifica dell'anomalia), che costituiscano segreti tecnici o commerciali **completa delle relative motivazioni e di ogni elemento utile a comprovare quanto affermato dall'offerente stesso.**

In difetto di tale dichiarazione (o in caso di presentazione di dichiarazione priva di motivazione o non comprovata) l'accesso è consentito senza limitazione alcuna.

In caso di presenza della predetta dichiarazione, la Commissione valuta i contenuti della stessa e la sussistenza di una "comprovata e motivata dichiarazione dell'offerente" da cui si evinca che le informazioni contenute nell'offerta o nelle giustificazioni della stessa costituiscono segreti tecnici o commerciali.



Rimane fermo che, a norma dell'art. 53, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., l'accesso è comunque consentito al soggetto che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla presente procedura di gara.

A) PLICO A - OFFERTA TECNICA

Nel presente plico A deve essere inserita la documentazione costituente l'**OFFERTA TECNICA** (in carta legale o resa legale) e consistente nella documentazione sotto indicata. La presentazione dell'offerta tecnica è **obbligatoria** con la precisazione che la mancata presentazione della stessa, necessaria al fine di identificare le caratteristiche del servizio proposto, comporta l'**esclusione dalla gara**, mentre la mancanza di uno o più dei suoi contenuti come descritti nel prosieguo comporta l'attribuzione di un punteggio pari a zero all'elemento di riferimento così come descritto al paragrafo VII del presente bando.

L'offerta tecnica deve consistere in una **dichiarazione** attestante:

1) Numero di mezzi aggiuntivi messi a disposizione

indicazione del **numero aggiuntivo di mezzi** che intende mettere a disposizione per l'esecuzione del servizio oggetto d'appalto ai quali risulti associato almeno un addetto alla guida, oltre a quello minimo previsto dall'art. 4 del Capitolato Speciale di Appalto (n. 8 mezzi).

Si precisa che il soggetto aggiudicatario deve in ogni caso utilizzare nell'esecuzione del contratto tutti i mezzi necessari per un'efficiente gestione delle consegne, entro i tempi previsti, sulla base del numero di pasti giornalieri richiesti.

2) Caratteristiche tecniche dei mezzi messi a disposizione

indicazione, per ogni mezzo messo a disposizione per l'esecuzione del servizio, della **trazione elettrica e/o ibrida o la classificazione di riferimento** del mezzo stesso, secondo i parametri normativi di cui al Regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2007 relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo le emissioni dei veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) come modificato dal Regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009.

N.B.: si ricorda che, come previsto dall'art. 4 del Capitolato Speciale di Appalto, i mezzi utilizzati devono avere le caratteristiche minime di Euro 4.

Si precisa che il numero dei mezzi dichiarati nel presente punto 2) deve corrispondere a quello che il concorrente intende complessivamente mettere a disposizione per la gestione del servizio (n. minimo 8 + eventuali mezzi aggiuntivi indicati al punto 1).

In caso contrario, la valutazione è effettuata considerando i mezzi minimi in numero di 8 più i mezzi aggiuntivi offerti, solo se indicati come offerti secondo quanto disposto al punto 1) della presente lettera A).

3) Introduzione di un sistema informatizzato di certificazione automatica delle consegne

a) Introduzione sistema con caratteristiche minime

indicazione dell'impegno ad attivare senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione comunale, entro il termine massimo di sei mesi dalla data di inizio del servizio di trasporto e consegna pasti a domicilio (o entro il termine minore di tre mesi offerto dall'Impresa), un **sistema informatizzato di certificazione delle consegne.**



Tale sistema deve avere le seguenti caratteristiche minime:

- essere gratuito per l'utente e per l'Amministrazione;
- rilevare la data e l'ora di partenza dai punti di cottura e confezionamento dei mezzi utilizzati per il trasporto dei pasti e la data e l'ora di consegna del pasto a domicilio di ogni utente attraverso un sistema di tracciatura automatica del processo con l'utilizzo di dispositivi quali terminalini o smartphone;
- garantire il ritorno all'Amministrazione delle informazioni attraverso un flusso elettronico delle attività di presa in carico e successiva consegna del pasto al destinatario, ai fini dei controlli e delle rendicontazioni automatiche del servizio, senza necessità di successive digitazioni e rielaborazione di informazioni su carta.

A fine contratto ogni dato deve essere restituito alla stazione appaltante in formato aperto.

b) Introduzione ulteriore funzionalità del sistema

indicazione di una funzionalità aggiuntiva al sistema informatizzato di certificazione automatica delle consegne di cui al precedente punto a) - e il relativo termine di attivazione - che prevede, in caso di mancata consegna del pasto in assenza di preventivo accordo con l'utente l'attivazione di un "**alert**" che generi un sms di avviso anche sul cellulare di un familiare indicato dall'utente.

L'ulteriore funzionalità può essere offerta anche con una tempistica diversa da quella scelta per l'introduzione del sistema (entro 6 mesi oppure entro tre mesi dall'avvio del servizio).

4) Breve corso di formazione del personale

indicazione di un corso di formazione della durata di 5 ore totali che fornisca al personale addetto al trasporto e consegna pasti a domicilio le conoscenze minime in materia igienico-sanitaria, con particolare riguardo alle procedure previste dal sistema di autocontrollo HACCP, ed illustrare le modalità di relazione con l'anziano a domicilio.

N.B.: qualora non venga offerto il corso di 5 ore di cui al presente punto, l'aggiudicatario deve in ogni caso garantire il corso formativo di 2 ore previsto dall'art. 4, comma 3, punto b) del Capitolato Speciale di Appalto, da tenere entro quindici giorni dall'avvio del servizio, che costituisce caratteristica minima inderogabile del servizio da affidare.

N.B.

In allegato al presente bando (allegato n. 8) è posto un fac simile di offerta tecnica che gli offerenti sono **INVITATI** ad utilizzare per la partecipazione alla gara, anche al fine di evitare esclusioni di natura formale.

L'elaborato sopra indicato deve essere:

- sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente o da persona abilitata ad impegnare legalmente il concorrente medesimo;
- redatto nel rispetto delle prescrizioni del Capitolato speciale d'appalto (allegato 1) **i cui contenuti costituiscono caratteristiche minime inderogabili del servizio.**

Tutta la documentazione sopra indicata è esaminata ai fini dell'attribuzione del punteggio secondo i criteri specificati nel paragrafo VII.

Tutta la documentazione di cui al presente paragrafo formerà oggetto di precisa obbligazione contrattuale.



Costituisce **causa di esclusione dalla gara** la presenza nel contesto dell'offerta tecnica di elementi concernenti l'offerta economica presentata.

B) PLICO B - OFFERTA ECONOMICA

Nel presente plico B deve essere inserita, **a pena di esclusione**, l'**OFFERTA ECONOMICA** redatta secondo le modalità di seguito indicate.

- a) L'offerta economica deve essere resa in carta legale o resa legale e recare l'indicazione del numero di codice fiscale e di partita I.V.A dell'offerente.
- b) L'offerta deve essere datata e sottoscritta da persona abilitata ad impegnare validamente il concorrente.
- c) La formulazione dell'offerta economica avviene mediante:
 - c.1 l'indicazione da parte del concorrente del **corrispettivo unitario offerto (al netto degli oneri fiscali) per il singolo pasto consegnato** in cifre e in lettere (con l'avvertenza che in caso di discordanza tra l'importo indicato in cifre e l'importo indicato in lettere prevarrà l'importo indicato in lettere), con massimo due cifre decimali dopo la virgola;
 - c.2 a norma dell'art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., l'indicazione della **quota di oneri di sicurezza generali compresi nell'offerta** (da esprimere in euro/annui);
 - c.3 a norma del medesimo art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., l'indicazione dei **costi della manodopera compresi nell'offerta** (da esprimere in euro/annui).
- d) Il corrispettivo unitario offerto per ogni pasto consegnato non potrà superare l'importo posto a base d'asta, pari a Euro 3,90 (tre virgola novanta), al netto degli oneri fiscali.
- e) L'offerta economica deve essere formulata al netto degli oneri fiscali.

N.B.

In allegato al presente bando (allegato n. 9) è posto il modulo denominato "Modulo Offerta economica" che gli offerenti sono **INVITATI** ad utilizzare per la presentazione dell'offerta economica anche al fine di evitare esclusioni di natura formale.

N.B.

La quota di oneri di sicurezza generali deve essere indicata in esito all'analisi del contenuto dei documenti progettuali (Capitolato Speciale di Appalto e relativi allegati e determinazioni dirigenziali di indizione gara e finanziamento), tenuto conto dell'organizzazione aziendale e delle risultanze dell'offerta tecnica presentata.

N.B.

Tenuto conto delle modalità di svolgimento del servizio oggetto dell'appalto, non sono previsti oneri per la sicurezza relativamente a rischi interferenziali.

N.B.

Costituisce causa di esclusione dalla gara, esclusa ogni possibilità di regolarizzazione:

- la formulazione dell'offerta secondo modalità diverse da quelle sopra indicate alla lettera c);



- la mancata indicazione degli oneri di sicurezza generale (l'adeguatezza degli oneri di sicurezza per come indicati dall'Impresa offerente è valutata secondo quanto stabilito nel paragrafo VII del presente bando);
- mancata indicazione del costo della manodopera;
- la mancanza di sottoscrizione.

N.B.

A pena di esclusione dalla gara non sono ammesse offerte in aumento o parziali o comunque condizionate: le stesse saranno considerate varianti non ammesse a norma dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. con conseguente esclusione dalla gara, senza possibilità di regolarizzazione.

- 2) Eventualmente la **DICHIARAZIONE** (in carta legale o resa legale), firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'Impresa o da suo procuratore attestante la volontà di procedere a **SUBAPPALTO** di parte del contratto in caso di aggiudicazione ai sensi dell'art. 26 della L.P. n. 2/2016 e s.m.
Tale dichiarazione deve contenere a pena di non ammissione della dichiarazione medesima e quindi dell'esclusione della facoltà di subappalto, l'esatta indicazione:
- a) delle parti del contratto che si intendono subaffidare;
 - b) del relativo importo, oggetto di subaffidamento, quale si desume dell'offerta presentata anche mediante l'indicazione di una percentuale di incidenza delle stesse sul contratto.

La dichiarazione di subaffidamento deve essere predisposta nel rispetto del limite massimo del 30% dell'importo del contratto come risultante dall'offerta. Si precisa che, qualora la dichiarazione suddetta prevedesse l'affidamento in subappalto di parti del contratto superiori alla percentuale massima anzidetta, essa è considerata valida solamente per importi rientranti nei limiti sopra descritti.

N.B.

In allegato al presente bando (allegato n. 10) è posto un fac simile di dichiarazione di subappalto che gli offerenti sono **INVITATI** ad utilizzare per la presentazione della presente dichiarazione anche al fine di evitare esclusioni di natura formale.

SEZIONE II - IMPRESE CHE INTENDONO COSTITUIRE UN RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO

In caso di imprese che intendono costituire un raggruppamento temporaneo ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., la documentazione descritta nella Sezione I del presente paragrafo VI dedicata alle Imprese singole deve essere presentata con il rispetto, oltre che delle modalità ivi previste, di tutte le ulteriori modalità descritte nella presente Sezione rinviando per le precisazioni in merito ai requisiti prescritti per i raggruppamenti alla sezione II del paragrafo IV del presente bando.

A) INDICAZIONI GENERALI

Valgono in ogni caso le indicazioni generali contenute nel capitolo 1 della sezione I del presente paragrafo.

B) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E OFFERTA

Nel plico esterno di cui al paragrafo V deve essere inserita - **a pena di esclusione** - la



documentazione indicata nel capitolo 2 della sezione I del presente paragrafo con le seguenti precisazioni:

- a) la dichiarazione di cui al **numero 1 del CAPITOLO 2 della sezione I del presente paragrafo** deve essere resa da **ciascuna** delle Imprese partecipanti e sottoscritta dal legale rappresentante o suo procuratore di ciascuna delle imprese aderenti al raggruppamento, ferme restando le indicazioni contenute nella Sezione II del paragrafo IV del presente bando, con le seguenti precisazioni:
- a1) la dichiarazione prescritta alla **lettere A, B, C, D.1, D.2 ed E del numero 1 del CAPITOLO 2 della sezione I del presente paragrafo** deve essere resa da **ciascuna** delle Imprese partecipanti al raggruppamento;
 - a2) la dichiarazione prescritta alla **lettere D.3 del numero 1 del CAPITOLO 2 della sezione I del presente paragrafo** deve essere resa **dall'Impresa capogruppo e da quella o quelle imprese partecipanti** che concretamente dispone del requisito in questione secondo quanto indicato nella Sezione II del paragrafo IV del presente bando;
 - a3) la dichiarazione prescritta alla **lettere D.4 e D.5 del numero 1 del CAPITOLO 2 della sezione I del presente paragrafo** deve essere resa da **quella o quelle imprese partecipanti al raggruppamento** che concretamente dispone o dispongono del requisito in questione secondo quanto indicato nella Sezione II del paragrafo IV del presente bando;
- b) la documentazione comprovante la costituzione della cauzione provvisoria di cui al **numero 2) del CAPITOLO 2 della sezione I del paragrafo VI** e la dichiarazione contenente l'impegno a rilasciare la cauzione definitiva in caso di aggiudicazione deve essere resa **dall'Impresa capogruppo in nome e per conto proprio e delle mandanti** e deve contenere l'esplicito riferimento a tutte le Imprese partecipanti, nonché l'esplicita indicazione che la garanzia prestata si riferisce alla stipulazione del contratto da parte del raggruppamento nel suo insieme.
N.B.: In caso di Associazione temporanea di imprese, l'eventuale dimidiazione opera secondo le disposizioni dettate dall'Autorità per la Vigilanza su Contratti Pubblici con determinazione n. 44 del 27 settembre 2000: la medesima determinazione si applica in via analogica anche per le altre riduzioni previste dall'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., fermo restando che – a norma dell'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. - la riduzione per le microimprese, piccole e medie Imprese è ammessa solo nel caso in cui il raggruppamento sia costituito esclusivamente da Imprese dotate di tale caratteristica.
- c) il versamento del contributo ad A.N.AC. di cui al **numero 3) del CAPITOLO 2 della sezione I del paragrafo VI** è **unico** ed effettuato dall'impresa individuata quale **capogruppo (è comunque accettato anche il pagamento effettuato da uno dei componenti del raggruppamento)**;
- d) il **PATTO DI INTEGRITA'** di cui al **numero 4) del Capitolo 2 della Sezione I del paragrafo VI** deve essere sottoscritto da **ciascuna** delle Imprese partecipanti al raggruppamento;
- e) il **"PASSOE"** di cui al **numero 5) del Capitolo 2 della Sezione I del paragrafo VI** deve essere presentato **da ciascuna delle imprese raggruppate** nel rispetto di quanto indicato dal sistema AVCPass;
- f) la documentazione costituente **l'offerta tecnica** descritta al **punto A) del capitolo 3** della Sezione I del presente paragrafo deve essere sottoscritta dal legale



rappresentante o di persona abilitata ad impegnare validamente **ciascuna** delle imprese partecipante;

- g) **l'offerta economica** descritta nel **numero 1) del punto B) del capitolo 3** della sezione I del presente paragrafo deve:
- recare l'indicazione del numero di codice fiscale e di partita I.V.A. di **ciascuna** delle Imprese partecipanti;
 - recare la sottoscrizione del legale rappresentante o di persona abilitata ad impegnare validamente **ciascuna** delle imprese partecipanti;
- h) la dichiarazione di **subappalto** descritta nel **numero 2) del punto B) del capitolo 3** della sezione I del presente paragrafo deve essere sottoscritta da **ciascuna** delle Imprese partecipanti.

SEZIONE III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA PARTECIPAZIONE DI CONSORZI

Nel caso di Consorzi devono essere rispettate – **a pena di esclusione dalla gara** – le seguenti prescrizioni:

- A) il Consorzio deve presentare **tutta** la documentazione indicata nella Sezione I del presente paragrafo dedicato alle Imprese singole nel rispetto di tutte le prescrizioni ivi indicate;
- B) a norma dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. **ciascuna delle Imprese o delle Cooperative per conto delle quali il Consorzio partecipa alla gara deve produrre - a pena di esclusione dalla gara -** unitamente alla documentazione prescritta nel capitolo 2 della sezione I del presente paragrafo (e quindi nel plico esterno di cui al paragrafo V del presente bando unitamente alla documentazione amministrativa descritta nel capitolo 2 della Sezione I del presente paragrafo ed ai plichi contenenti rispettivamente l'offerta tecnica e l'offerta economica, ma esternamente agli stessi) la **dichiarazione** di cui al **numero 1 del capitolo 2 della Sezione I del presente paragrafo**, con le seguenti specificazioni:
- B1) la dichiarazione prescritta alla **lettere A, B, C, ed E del numero 1 del CAPITOLO 2 della sezione I del presente paragrafo** deve essere resa dal **Consorzio** e da **ciascuna delle Imprese** per conto delle quali il consorzio partecipa alla gara;
- B2) la dichiarazione prescritta alle **lettere D.1, D.2, D.3, D.4 e D.5 del numero 1 del CAPITOLO 2 della sezione I del presente paragrafo** deve essere resa dal **Consorzio** e/o da **ciascuna delle Imprese** per conto delle quali il consorzio partecipa alla gara e che concretamente dispone del requisito in questione secondo quanto indicato nella Sezione II del paragrafo IV del presente bando, fermo restando il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di ammissione dei Consorzi alle gare.
Si precisa che è in facoltà del legale rappresentante del Consorzio procedere direttamente e personalmente a rendere, oltre alle dichiarazioni riferite al Consorzio da lui rappresentato, anche le dichiarazioni richieste alle Imprese consorziate secondo quanto sopra specificato, secondo il disposto dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m. e sempre che sia nella piena conoscenza di quanto dichiara;
- C) il **"PASSOE"** di cui al **numero 5 del capitolo 2 della Sezione I del presente paragrafo** deve essere prodotto **dal Consorzio e da ciascuna delle imprese per**



conto delle quali il Consorzio partecipa secondo quanto stabilito dal sistema AVCPass;

- D) **tutta** l'ulteriore documentazione prevista nella sezione I del presente paragrafo deve essere presentata dal Consorzio nel rispetto di tutte le prescrizioni ivi indicate.

SEZIONE IV - SOCCORSO ISTRUTTORIO

In applicazione del disposto dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale di una o più delle dichiarazioni e/o elementi e/o documenti di cui al capitolo 2 della sezione I presente paragrafo VI (ivi compresa la mancata sottoscrizione), la seduta di gara è sospesa e si procede a:

- richiedere al concorrente di presentare, nel termine specificatamente indicato (e comunque non superiore a 10 giorni) e con le modalità fissate nella nota di richiesta, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle medesime dichiarazioni e/o elementi e/o documenti con la precisazione che in ogni caso il mancato, inesatto o tardivo riscontro alla richiesta comporta l'esclusione dalla gara.

Relativamente alle disposizioni sopra richiamate si precisa che le stesse sono applicate secondo quanto di seguito precisato:

A) in merito alle dichiarazioni di cui al numero 1 del capitolo 2 del paragrafo VI Sezione I (comprese quelle dovute in caso di concordato con continuità aziendale):

- mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione di una o più delle dichiarazioni presentate da parte dei soggetti tenuti a renderle;
- mancata allegazione di copia di valido documento di riconoscimento del soggetto sottoscrittore ove richiesto;
- incompletezza o refusi materiali nelle dichiarazioni, tali da non consentire di accertare con esito positivo l'assolvimento di quanto richiesto dal presente bando, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dall'offerente;

B) in merito al deposito cauzionale di cui al numero 2 del capitolo 2 del paragrafo VI Sezione I:

- mancata presentazione del deposito cauzionale - garanzia fideiussoria ovvero ricevuta del tesoriere (o distinta della banca ordinante in caso di bonifico bancario) in caso di deposito in contanti o di titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato: la regolarizzazione è ammessa nel solo caso in cui risulti che la predetta cauzione sia stata già costituita alla data di presentazione dell'offerta, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 31 della L.P. n. 2/2016 e s.m. e dell'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.;
- mancata sottoscrizione della polizza fidejussoria o della fidejussione bancaria da parte del soggetto garante;
- mancata presentazione da parte del soggetto che sottoscrive la polizza fidejussoria o la fidejussione bancaria della dichiarazione sostitutiva di possedere i poteri per impegnare validamente il fideiussore o mancata sottoscrizione della stessa;
- presentazione di un deposito cauzionale di importo inferiore a quanto richiesto dal presente bando;
- mancata presentazione della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme della serie UNI CEI ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45.000 e della serie UNI CEI EN



ISO/IEC 17000 nel caso di presentazione di cauzione dimidiata o mancata produzione in allegato alla documentazione costituente la cauzione provvisoria delle ulteriori certificazioni o dichiarazioni che consentono la riduzione dell'importo della cauzione a norma dell'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.;

- mancata presentazione dell'impegno di soggetto garante a presentare la cauzione definitiva in caso di aggiudicazione;
- mancanza anche di una sola delle clausole richieste al numero 2 del capitolo 2 del Paragrafo VI Sezione I;
- incompletezza o refusi materiali nelle suddette clausole, tali da non consentire di accertare con esito positivo l'assolvimento di quanto richiesto dal presente bando, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dall'offerente;
- errata indicazione del beneficiario e/o dell'oggetto della gara;
- mancata indicazione di tutte le imprese costituenti l'ATI in caso di raggruppamento;

C) in merito al contributo ad A.N.AC. di cui al numero 3 del capitolo 2 del paragrafo VI Sezione I:

- mancata presentazione della ricevuta di versamento del contributo;
- ricevuta riportante un CIG diverso da quello che identifica la procedura;
- effettuazione del versamento con modalità diverse da quelle previste dal presente bando.

N.B.

Atteso il disposto dell'art. 1 comma 67 della Legge n. 266/2005 e s.m. e la delibera dell'A.N.AC. di data 21 dicembre 2016 si procede ad escludere l'offerente nel caso in cui sia accertato che il versamento è stato effettuato oltre la scadenza del termine di presentazione delle offerte ovvero è stato effettuato per un importo inferiore a quanto richiesto dal presente bando;

D) in merito al Patto di Integrità di cui al numero 4 del capitolo 2 del paragrafo VI Sezione I:

- mancata presentazione del Patto di integrità sottoscritto dal/i soggetto/i tenuto/i a sottoscriverlo;
- mancata sottoscrizione del Patto di integrità dal/i soggetto/i tenuto/i a sottoscriverlo;
- presentazione del Patto di integrità integrato con postille e/o condizioni non previste.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Non è ammessa regolarizzazione per gli elementi e i documenti costituenti l'offerta tecnica ed economica.

Le cause di esclusione previste nel presente bando sono applicate in esito all'attivazione della procedura sopra descritta.

All'applicazione del soccorso istruttorio non consegue alcuna sanzione.

PARAGRAFO VII - PROCEDURA DI GARA

Ai sensi dell'art. 21, comma 6, della L.P. n. 2/2016 e s.m., degli artt. 37 e 38 del vigente regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Trento, la gara si svolge secondo il procedimento di seguito indicato.



Il Presidente di gara di cui all'art. 37 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti in seduta pubblica nel giorno, luogo ed ora indicati nel presente bando procede alla verifica della regolarità della presentazione dei plichi e conseguentemente ad ammettere o escludere i concorrenti dalla gara.

Procede, di seguito, all'apertura dei plichi ritualmente presentati dagli offerenti e alla verifica della regolarità del loro contenuto. In particolare verifica la regolarità e completezza della documentazione presentata provvedendo all'ammissione alla successiva fase di gara dei soli concorrenti la cui documentazione sia conforme alle prescrizioni del presente bando.

A norma dell'art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m. invita il singolo offerente a completare, rendere, integrare o regolarizzare le dichiarazioni o elementi o documenti presentati (anche dando mandato – a tal fine – al responsabile del procedimento di gara) assegnando a tal fine un termine breve (non superiore a 10 giorni): costituisce **causa di esclusione** il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta formulata dal Presidente di Gara.

Il Presidente di gara provvede di seguito a verificare la regolarità formale dei plichi presentati dai concorrenti ammessi e contenenti rispettivamente:

- a) plico A: offerta tecnica;
- b) plico B: offerta economica.

Di seguito i plichi contenenti le offerte tecniche (plico A - Offerta tecnica), risultati conformi a quanto richiesto nel presente bando, vengono trasmessi alla Commissione di cui all'art. 38 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti.

Ciascun plico contenente l'offerta economica (plico B – Offerta economica) non viene aperto, ma semplicemente siglato sui lembi di chiusura dal Presidente di gara e quindi consegnato al responsabile del procedimento affinché lo custodisca in un luogo sicuro sino alla successiva seduta pubblica nel corso della quale verrà aperto.

La Commissione di cui all'art. 38 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti è nominata dal Presidente di gara dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte nel rispetto del disposto dell'art. 21, comma 6, della L.P. n. 2/2016 e s.m. e in considerazione delle modalità di attribuzione dei punteggi come di seguito descritta (secondo quanto indicato nelle Linee guida n. 5 di ANAC approvate con Deliberazione n. 1190 del 16 novembre 2016).

La determinazione dirigenziale di nomina della Commissione è pubblicata sul profilo committente ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. corredata dai *curricula* dei componenti. Il Presidente della Commissione è un Dirigente dell'Amministrazione comunale individuato con specifico atto del Direttore Generale. Il numero dei membri della Commissione è definito in sede di nomina, fermo restando che si tratta di numero dispari non superiore a 5. I membri della Commissione sono individuati fra personale interno dell'Amministrazione e/o soggetti esterni alla stessa in applicazione del disposto dell'art. 21, comma 6, della L.P. n. 2/2016 e s.m.

Alla Commissione si applicano le incompatibilità di cui all'art. 61 del D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg. e s.m.

Alla Commissione sono assegnati i compiti di seguito descritti secondo quanto stabilito dall'art. 62, comma 2, del D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg. e s.m.

La Commissione prevista dal citato art. 38 si riunisce in seduta pubblica per ricevere dal Presidente di gara i plichi contenenti le offerte tecniche presentati dagli offerenti ammessi.



Procede, di seguito, all'apertura dei plichi predetti e a constatare la consistenza della documentazione negli stessi contenuta: ciascun documento viene siglato dal Presidente della Commissione.

Il Presidente della Commissione, quindi, dichiara chiusa la fase pubblica della gara ed i lavori della Commissione procedono in seduta riservata con l'esame dei documenti contenuti nel "Plico A – Offerta tecnica" presentati da ciascuno dei soggetti ammessi per la verifica della loro conformità alle prescrizioni del presente bando e la conseguente ammissione al prosieguo della gara. Quindi, la Commissione procede con l'assegnazione dei punteggi relativi agli elementi afferenti all'offerta tecnica di seguito indicati con la precisazione che in caso di raggruppamento temporaneo l'attribuzione del punteggio avviene valutando la documentazione complessivamente presentata dal raggruppamento stesso.

ELEMENTI DI VALUTAZIONE

Punteggio totale a disposizione: 100/100

- 1. Offerta economica: punti da 0 a 30**
- 2. Offerta tecnica: punti da 0 a 70**

1. OFFERTA ECONOMICA: massimo 30 punti

L'offerta economica è valutata assegnando il punteggio massimo di 30 punti all'offerta con il maggior ribasso percentuale.

Il ribasso percentuale per ogni offerta è determinato dal Presidente di gara rapportando il prezzo unitario offerto dal concorrente con il valore posto a base d'asta.

Per la determinazione del ribasso percentuale si tiene conto delle prime due cifre decimali dell'offerta con arrotondamento all'unità superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a 5.

L'attribuzione del punteggio è effettuata applicando la seguente formula ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, del D.P.P. 21 ottobre 2016, n. 16-50/Leg. recante il Regolamento di attuazione dell'art. 17, comma 2, della L.P n. 2/2016 e s.m. recante norme in materia di applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa all'affidamento di servizi ad alta intensità di manodopera:

$$V_i = (R_i/R_{max})^\alpha$$

dove:

- V_i = coefficiente compreso tra 0 e 1, da moltiplicarsi per il peso assegnato all'elemento prezzo
- R_i = ribasso percentuale offerto dal concorrente i-simo
- R_{max} = ribasso percentuale massimo offerto in gara
- α = esponente 0,2

2. OFFERTA TECNICA massimo 70 punti

ELEMENTI DI VALUTAZIONE

I 70 punti dell'offerta tecnica sono suddivisi come di seguito:



	Elementi di valutazione dell'offerta tecnica (qualità)	Punteggio massimo attribuibile (totale 70)
1	Numero dei mezzi messi a disposizione	33
2	Caratteristiche tecniche dei mezzi messi a disposizione	15
3	Tempistica e caratteristiche relative all'introduzione di un sistema informatizzato di certificazione automatica delle consegne	20
4	Breve corso di formazione del personale	2

dove:

1) Numero dei mezzi messi a disposizione

Il punteggio viene attribuito dalla Commissione in relazione al **numero di mezzi aggiuntivi** messi a disposizione per il trasporto e la consegna dei pasti a domicilio, oltre a quello minimo previsto dall'art. 4 del Capitolato Speciale di Appalto (n. 8 mezzi), come di seguito specificato:

numero mezzi aggiuntivi messi a disposizione	punteggio
+ 1 mezzo	25 punti
+ 2 mezzi	33 punti

N.B.:

- la messa a disposizione di numero 8 (otto) mezzi per il trasporto e la consegna dei pasti a domicilio previsto dall'art. 4 del Capitolato Speciale di Appalto costituisce caratteristica minima inderogabile del servizio richiesta a **pena di esclusione**;
- la mancata presentazione di offerta di mezzi aggiuntivi comporta l'attribuzione di un punteggio pari a zero, fermo restando l'obbligo della messa a disposizione di numero 8 (otto) mezzi per il trasporto e la consegna dei pasti a domicilio previsto dall'art. 4 del Capitolato Speciale di Appalto;
- l'offerta di un numero di mezzi aggiuntivi superiore a quanto sopra indicato (per un totale di mezzi messi a disposizione per lo svolgimento del servizio superiore a 10) **non** comporta l'attribuzione di alcun punteggio ulteriore.

2) Caratteristiche tecniche dei mezzi messi a disposizione

Il punteggio viene attribuito dalla Commissione in relazione alla trazione elettrica e/o ibrida o la classificazione di riferimento del mezzo stesso secondo i parametri normativi di cui al Regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2007 relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo le emissioni dei veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) come modificato dal Regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, come di seguito specificato:

Mezzo messo a disposizione	Trazione elettrica o ibrida	Classificazione euro (mezzi a benzina o gasolio)		
		<u>Euro 6</u>	<u>Euro 5</u>	<u>Euro 4</u>
mezzo n. 1	1,5 punti	1 punto	0,5 punti	0 punti
mezzo n. 2	1,5 punti	1 punto	0,5 punti	0 punti



mezzo n. 3	1,5 punti	1 punto	0,5 punti	0 punti
mezzo n. 4	1,5 punti	1 punto	0,5 punti	0 punti
mezzo n. 5	1,5 punti	1 punto	0,5 punti	0 punti
mezzo n. 6	1,5 punti	1 punto	0,5 punti	0 punti
mezzo n. 7	1,5 punti	1 punto	0,5 punti	0 punti
mezzo n. 8	1,5 punti	1 punto	0,5 punti	0 punti
mezzo n. 9	1,5 punti	1 punto	0,5 punti	0 punti
mezzo n. 10	1,5 punti	1 punto	0,5 punti	0 punti

N.B.:

- i mezzi offerti per il trasporto e la consegna dei pasti a domicilio, a norma dell'art. 4 del Capitolato Speciale di Appalto, devono essere come caratteristica minima inderogabile del tipo Euro 4 a **pena di esclusione**;
- l'offerta di tutti i mezzi per il trasporto e la consegna dei pasti a domicilio con caratteristica minima Euro 4 comporta l'attribuzione di un **punteggio pari a 0 (zero)** per il presente elemento di valutazione;
- la mancata presentazione di offerta in merito alle caratteristiche tecniche dei mezzi messi a disposizione comporta l'attribuzione di un punteggio pari a zero, fermo restando l'obbligo della messa a disposizione di numero 8 (otto) mezzi per il trasporto e la consegna dei pasti a domicilio previsto dall'art. 4 del Capitolato Speciale di Appalto;
- il numero dei mezzi dichiarati deve corrispondere a quello che l'offerente intende complessivamente mettere a disposizione per la gestione del servizio (numero minimo 8 + eventuali mezzi aggiuntivi indicati al punto 1). In caso contrario, la valutazione è effettuata considerando i mezzi minimi in numero di 8 più i mezzi aggiuntivi offerti, solo se indicati come offerti secondo quanto disposto al punto 1).

3) Tempistica e caratteristiche relative all'introduzione di un sistema informatizzato di certificazione automatica delle consegne

Fermo quanto stabilito al punto 3 lettera A del capitolo 3 della sezione I del paragrafo VI del presente bando, se viene offerto un sistema informatizzato di certificazione automatica delle consegne, il punteggio viene attribuito dalla Commissione come di seguito specificato:

Tempo entro cui viene attivato il sistema	a) con le caratteristiche minime previste dalla stazione appaltante	b) con l'ulteriore funzionalità definita dalla stazione appaltante:
<u>entro 6 mesi</u> dall'avvio del servizio	10 punti	3 punti
<u>entro 3 mesi</u> dall'avvio del servizio	15 punti	5 punti

N.B.:

la mancata offerta di un sistema informatizzato di certificazione automatica delle consegne, sia con le caratteristiche minime che con l'ulteriore funzionalità di cui ai sopra indicate lettera a) e b), comporta l'attribuzione di un **punteggio pari a 0 (zero)** per il presente elemento di valutazione.



4) Breve corso di formazione del personale

Fermo quanto stabilito al punto 4 lettera A del capitolo 3 della sezione I del paragrafo VI del presente bando, il punteggio viene attribuito dalla Commissione come di seguito specificato:

Realizzazione di un breve corso di formazione del personale addetto al servizio	Durata del corso	
	2 ore	5 ore
	0 punti	2 punti

N.B.:

- l'offerta di un breve corso di formazione della durata di 2 ore al personale addetto al servizio previsto dall'art. 4 del Capitolato Speciale di Appalto costituisce caratteristica minima inderogabile del servizio richiesta a **pena di esclusione**;
- l'offerta di un breve corso di formazione della durata di 2 ore al personale addetto al servizio previsto dall'art. 4 del Capitolato Speciale di Appalto comporta l'attribuzione di un **punteggio pari a 0 (zero)** per il presente elemento di valutazione;
- la mancata presentazione di offerta sul breve corso di formazione comporta l'attribuzione di un punteggio pari a zero, fermo restando l'obbligo di un breve corso di formazione della durata di 2 ore al personale addetto al servizio previsto dall'art. 4 del Capitolato Speciale di Appalto;
- l'offerta di un breve corso di formazione del personale addetto al servizio superiore a 5 ore non comporta l'attribuzione di alcun ulteriore punteggio.

Il punteggio complessivo dell'offerta tecnica è attribuito dalla Commissione sommando i punteggi ottenuti dal concorrente per ciascun elemento di valutazione offerto.

Dopo aver calcolato il punteggio tecnico complessivo la Commissione, qualora nessun concorrente raggiunga il punteggio massimo (70 punti), effettua una riparametrazione del punteggio attribuito all'offerta tecnica stabilendo che il punteggio totale tecnico complessivo più alto venga riportato al valore massimo di 70, proporzionando ad esso gli altri punteggi.

Nel conteggio per la riparametrazione del punteggio si terrà conto delle prime due cifre decimali, con arrotondamento all'unità superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a 5.

La Commissione ha la facoltà di disporre motivatamente **l'esclusione dalla gara** nel caso in cui un'offerta sia ritenuta dalla stessa assolutamente inidonea al soddisfacimento delle esigenze dell'Amministrazione e/o non conforme alle prescrizioni degli atti di gara.

La Commissione ha la facoltà di convocare tutti i concorrenti per avere chiarimenti o raggugli sull'offerta presentata da uno o più degli stessi. La convocazione avviene mediante comunicazione a mezzo PEC (al domicilio indicato nella dichiarazione presentata per l'ammissione alla gara) nella quale sono indicati, oltre a giorno, ora e luogo della riunione, il concorrente interessato ed i chiarimenti allo stesso richiesti. I chiarimenti forniti dall'interessato sono assunti a verbale dalla Commissione ad integrazione dell'offerta presentata dallo stesso sempre che ciò non ne comporti modificazione a danno degli altri concorrenti.

Delle operazioni compiute dalla Commissione in seduta riservata viene redatto, a cura della Commissione stessa, apposito verbale che viene trasmesso dalla Commissione stessa al Presidente di gara.



Il Presidente di gara, quindi, ricevuto il verbale della Commissione convoca una nuova seduta pubblica di gara dandone notizia ai partecipanti mediante PEC nel corso della quale è data illustrazione del verbale della Commissione (mediante lettura dei punteggi assegnati a ciascun offerente) e sono pronunciate pubblicamente le eventuali esclusioni disposte dalla Commissione e le relative motivazioni.

Il Presidente di gara in seduta pubblica procede all'apertura dei plichi contenenti le offerte economiche "Plico B - Offerta economica", ad accertare la regolarità e completezza della documentazione negli stessi contenuta ed a disporre l'ammissione alla gara o l'esclusione (ove ricorrano le cause di esclusione espressamente previste dal presente bando).

Contemporaneamente procede a dare lettura dell'importo unitario offerto per il singolo pasto consegnato.

Dopo l'apertura delle offerte economiche qualora il Presidente di gara accerti che più offerte ammesse siano imputabili ad un unico centro decisionale **provvede ad escludere tutti i concorrenti** la cui offerta sia stata formulata non autonomamente e sia riconducibile ad un unico centro decisionale.

Il Presidente di gara procede, quindi, alle operazioni di valutazione delle offerte economiche ammesse assegnando il relativo punteggio secondo le modalità sopra indicate.

Nella stessa seduta pubblica, infine, il Presidente di gara procede alla formazione della graduatoria provvisoria sommando ai punti già attribuiti dalla Commissione all'offerta tecnica i punti attribuiti dal Presidente di gara stesso all'offerta economica. Nel caso in cui due offerenti abbiano conseguito il medesimo punteggio nell'ambito della graduatoria provvisoria e, pertanto, siano stati posti a pari merito al primo posto della graduatoria provvisoria stessa, procede - nel corso della medesima seduta pubblica - ad estrazione a sorte del soggetto da collocare al primo posto della medesima graduatoria provvisoria.

Il Presidente di gara, quindi, accerta la sussistenza di eventuali offerte da sottoporre a verifica intesa a constatarne il carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione: a norma dell'art. 97, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. sono considerate anomale le offerte in relazione alle quali sia i punti attribuiti all'offerta economica, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal presente bando di gara. A norma dell'art. 97 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. è rimessa al Presidente di gara la valutazione del carattere anormalmente basso anche per offerte che, pur non superando il limite suddetto, non risultano congrue rispetto alla prestazione offerta. Rimane fermo che, a norma dell'art. 95 comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., è in ogni caso sottoposta a verifica l'offerta prima classificata in graduatoria relativamente al costo della manodopera esposto nella stessa: si procede in contraddittorio secondo quanto di seguito esposto.

Nel caso in cui talune offerte presentino un carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione, il Presidente di gara sospende la seduta pubblica di gara e ne dà comunicazione al Dirigente del Servizio competente dell'Amministrazione che svolge le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento. Quest'ultimo, quindi, procede a richiedere per iscritto le spiegazioni dell'offerta di cui all'art. 97, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. assegnando alle Imprese un termine (non inferiore a giorni quindici) per rispondere.

Le **SPIEGAZIONI** devono essere redatte nel rispetto dell'art. 97, comma 4, del medesimo



D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.: in particolare, le giustificazioni dell'offerta devono avvenire mediante la presentazione delle **ANALISI** che evidenzino gli elementi costitutivi dell'offerta (es. dettaglio del costo del lavoro ed esplicitazione delle modalità della sua determinazione in ragione dell'indicazione contenuta in offerta economica, materiali e beni di consumo, attrezzature e macchinari impiegati e relativa manutenzione, dettaglio dei costi della sicurezza ed esplicitazione delle modalità della loro determinazione in ragione dell'indicazione contenuta in offerta economica, spese generali e utile d'impresa, tutto quanto altro concorra a determinare l'offerta presentata). Per quanto attiene al costo del lavoro, le spiegazioni devono indicare il costo complessivo sostenuto dall'Impresa per l'effettuazione del contratto in relazione al numero degli addetti previsti (suddivisi per categoria) e delle ore di lavoro distintamente previste per ciascuna categoria. In particolare il costo del lavoro deve essere determinato mediante apposito conteggio effettuato sulla base delle previsioni del C.C.N.L. applicabile al settore e alla zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dai prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e del contratto il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'Impresa anche in maniera prevalente. Le spiegazioni devono essere corredate da copia (in carta libera) del C.C.N.L. applicato e della tabella della remunerazione prevista dallo stesso. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione: in tal caso deve essere indicato il C.C.N.L. applicato, le motivazioni di tale applicazione e devono essere allegate copia (in carta libera) del contratto applicato e delle tabelle della remunerazione prevista dallo stesso. L'Impresa, nella quantificazione del costo del lavoro, deve tenere conto e dare specifica indicazione degli eventuali accordi di settore applicabili in Provincia di Trento.

Si precisa inoltre che le indicazioni fornite dall'Impresa e valutate come corrette da parte dell'Amministrazione costituiranno precisa obbligazione contrattuale: l'Impresa appaltatrice non può modificare in senso deteriore il trattamento dei lavoratori se non previa espressa autorizzazione dell'Amministrazione che sarà rilasciata solo in esito alla valutazione della legittimità di dette modificazioni in relazione al C.C.N.L. applicabile ed agli accordi territoriale e di zona vigenti.

Si ricorda che, a norma dell'art. 97, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., le spiegazioni possono riguardare, a titolo esemplificativo:

- a) l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
- b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;
- c) l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente.

A norma dell'art. 97, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.

La stazione appaltante esclude l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il prezzo offerto, tenendo conto degli elementi di cui al citato art. 97, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. o se ha accertato che l'offerta è anormalmente bassa in quanto:

- a) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016;
- b) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016;
- c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 rispetto all'entità e alle caratteristiche delle forniture;
- d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite



tabelle di cui all'articolo 23, comma 16, del D.Lgs. n. 50/2016.

La stazione appaltante qualora accerti che un'offerta è anormalmente bassa in quanto l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato può escludere tale offerta unicamente per questo motivo, soltanto dopo aver consultato l'offerente e se quest'ultimo non è in grado di dimostrare, entro un termine sufficiente stabilito dalla stazione appaltante, che l'aiuto era compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107 TFUE. La stazione appaltante esclude un'offerta in tali circostanze e informa la Commissione europea.

Ai fini della valutazione delle spiegazioni prodotte il Dirigente del Servizio competente dell'Amministrazione che svolge le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento può avvalersi del supporto della Commissione.

Acquisite le spiegazioni sopra descritte il Dirigente del Servizio competente dell'Amministrazione che svolge le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento procede a valutarle e può chiedere chiarimenti e/o integrazioni all'Impresa fissando un termine breve.

Il Dirigente del Servizio competente dell'Amministrazione che svolge le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento può considerare anormalmente basse le offerte che non dimostrino adeguatamente gli elementi costitutivi secondo le precisazioni contenute nel presente bando di gara.

Sono esclusi dalla gara gli offerenti che non presentano le spiegazioni richieste entro il termine assegnato e le cui spiegazioni non siano ritenute idonee a dimostrare la congruità dell'offerta ed a garantire l'Amministrazione circa il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali.

E' sottoposta a verifica la prima migliore offerta se la stessa appare anormalmente bassa e, nel caso in cui la stessa sia ritenuta anomala, si procede nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non anomala. Il Dirigente del Servizio competente dell'Amministrazione che svolge le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento ha la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerente risultate anomale.

Delle operazioni compiute dal Dirigente del Servizio competente dell'Amministrazione che svolge le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento viene redatta apposita relazione che è inoltrata al Presidente di gara.

Il Presidente di gara, quindi, procede a convocare la nuova seduta pubblica di gara dandone notizia alle imprese partecipanti con messaggio di PEC inoltrato anche mediante sistema.

Nella nuova seduta pubblica, Il Presidente di gara comunica gli esiti della valutazione condotta illustrando il verbale che li documenta. Nella stessa seduta pubblica, infine, il Presidente di gara procede - sulla scorta delle valutazioni condotte dal Dirigente del Servizio competente dell'Amministrazione che svolge le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento - ad ammettere le offerte o ad escluderle qualora le stesse si siano dimostrate nel loro complesso inaffidabili.

Concluse le operazioni predette il Presidente di gara procede a formare la graduatoria definitiva delle offerte ammesse sommando al punteggio attribuito all'elemento prezzo, i punti precedentemente attribuiti all'offerta tecnica.



Fermo restando il sorteggio eventualmente già effettuato per la formazione della graduatoria provvisoria, nel caso in cui due Imprese abbiano conseguito il medesimo punteggio nell'ambito della graduatoria formata dal Presidente di gara e, pertanto, siano state poste a pari merito al primo posto della medesima graduatoria, si procede - nel corso della medesima seduta pubblica - ad estrazione a sorte dell'Impresa aggiudicataria.

Il Presidente di gara ha la facoltà di non aggiudicare nel caso in cui nessuna delle offerte tecniche presentate sia rispondente alle esigenze dell'Amministrazione e nel caso in cui le offerte economiche siano superiori all'importo a base di gara.

Inoltre, la gara è aggiudicata anche se perviene o è ammessa un'unica offerta purché la stessa sia ritenuta, dalla Commissione (per la parte tecnica) e dal Presidente di gara, idonea al soddisfacimento degli obiettivi dell'Amministrazione e conforme alle prescrizioni degli atti di gara.

Il Presidente di gara procede ad aggiudicare la gara all'offerente classificatosi al primo posto della graduatoria: l'aggiudicazione disposta dal Presidente di gara è definitiva e non è soggetta ad approvazione.

Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni della L.P. n. 2/2016 e s.m., del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m., della L.P. 19 luglio 1990 n. 23 e s.m., del regolamento di attuazione della medesima L.P. n. 23/1990 e s. m. approvato con D.P.G.P. 22 maggio 1991 n. 10/40/Leg. e del regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Trento.

Fatte salve le espresse ipotesi di esclusione dalla gara previste dal presente bando, la Commissione (per la parte tecnica) e il Presidente di gara possono comunque disporre l'esclusione dalla gara medesima dell'offerente nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o altre irregolarità riguardanti la chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

Ai sensi dell'art. 8 della L.P. n. 26/1993 e s.m., qualora la Commissione (per la parte tecnica) o il Presidente di gara abbia un fondato motivo di ritenere che i partecipanti si siano accordati al fine di condizionare i risultati della gara, ne dà avviso al Presidente della Giunta provinciale affinché proceda a nominare il Collegio di Ispettori di cui all'art. 8 della L.P. n. 26/1993 e s.m. Tale Collegio di Ispettori può proporre la sospensione della procedura di affidamento o di esecuzione del contratto ed informare gli Organi amministrativi competenti delle eventuali responsabilità emerse. In relazione ai risultati delle indagini condotte dal medesimo Collegio di Ispettori, l'Amministrazione può disporre la revoca d'ufficio della procedura di affidamento o la rescissione del contratto eventualmente stipulato unitamente alle determinazioni necessarie per garantire che l'esecuzione della fornitura non subisca pregiudizio.

N.B.

Della convocazione delle sedute pubbliche di gara è data in ogni caso notizia anche mediante pubblicazione di specifico messaggio sul sito internet dell'Amministrazione. E' facoltà del Presidente di gara convocare le sedute pubbliche direttamente nel corso di una precedente seduta pubblica: in tal caso non si procede alla comunicazione agli offerenti né alla pubblicazione sul sito.



Durante le sedute pubbliche sopra indicate il Presidente di gara procede anche agli adempimenti connessi all'AVCPass, in particolare inserendo nel sistema stesso le offerte presentate e l'annotazione delle eventuali esclusioni. Ove consentito dal sistema, è in facoltà del Presidente di gara (o del R.U.P.) delegare tale compito a soggetto specificatamente individuato quale responsabile delle verifiche (e suoi collaboratori) il quale vi provvede al termine delle operazioni di gara. In ogni caso, laddove l'impresa aggiudicataria definitiva (o altro soggetto individuato secondo quanto stabilito nel presente bando) non abbia presentato il PASSoe, è chiamata, a norma dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., a produrre il predetto documento entro un termine breve appositamente assegnato dal Presidente di gara o dai soggetti incaricati di svolgere le verifiche: il mancato, inesatto o tardivo riscontro alla richiesta comporta l'impossibilità per la Stazione appaltante di procedere alle verifiche necessarie e, di conseguenza, l'annullamento della disposta aggiudicazione (nel caso in cui sia stata l'impresa aggiudicataria a non presentare il PASSOE) o l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 22 comma 8 della L.P. n. 2/2016 e s.m. (nel caso in cui sia stata un'altra Impresa a non presentare il PASSOE). In esito a tali pronunce e all'assunzione dei provvedimenti del caso il Presidente di gara o il R.U.P. o il soggetto incaricato delle verifiche procede ad adeguare la graduatoria del sistema AVCPass. Rimane inteso che laddove l'impresa presenti direttamente la documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti prescritti o l'Amministrazione possa accertare tramite verifiche condotte d'ufficio il possesso dei requisiti prescritti (nel rispetto di quanto stabilito nel presente bando), o in ogni caso di malfunzionamento del sistema AVCPass, l'esclusione dalla gara o l'annullamento dell'aggiudicazione è disposto solo per il caso in cui non sia accertato il possesso dei requisiti prescritti dal bando di gara.

Rimane inteso che l'aggiudicazione disposta dal Presidente di gara in esito alla conclusione delle sedute pubbliche è definitiva e non necessita di alcuna approvazione.

PARAGRAFO VIII - ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'AGGIUDICAZIONE - VERIFICA DEI REQUISITI E ULTERIORE DOCUMENTAZIONE

SEZIONE I - IMPRESE SINGOLE

A norma dell'art. 22 della L. P. n. 2/2016 e s.m., l'Amministrazione procede nei confronti dell'impresa aggiudicataria e dell'Impresa sorteggiata ai sensi dell'art. 22, comma 8, della L.P. n. 2/2016 e s.m. alla verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara in conformità al presente bando tramite l'acquisizione mediante il sistema AVCPass (o d'ufficio) della documentazione di seguito indicata.

- a) Certificato generale del casellario giudiziale riferiti:
- al Titolare se trattasi di Impresa individuale;
 - a ciascuno dei soci se trattasi di Società in nome collettivo;
 - a tutti i soci accomandatari se trattasi di Società in accomandita semplice;
 - ai membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, se trattasi di società di capitali o Consorzi;
 - al socio unico (se persona fisica), se trattasi di società di capitali;
 - al socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se trattasi di società di capitali;
 - in ogni caso ai membri degli organi con poteri di direzione e di vigilanza;
 - in ogni caso ai soggetti che dispongano di poteri di rappresentanza, decisione e controllo;
 - in ogni caso, ai direttori tecnici dell'Impresa, se pertinenti;
 - in ogni caso agli ulteriori soggetti indicati nell'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 e



s.m.;

- in ogni caso ai medesimi soggetti sopra indicati che siano cessati dalla carica nell'anno antecedente la data del presente bando;
- in ogni caso ai soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data del presente bando anche se risultanti da fusioni, incorporazioni, cessioni di azienda o di ramo di azienda o altre operazioni societarie che comportino la successione universale o parziale nell'attività di impresa;
- in ogni caso, a institori e procuratori generali nonché ai procuratori che rappresentino l'Impresa nella procedura di gara.

N.B.

Per quanto attiene all'ambito soggettivo di applicazione del motivo di esclusione attinente all'assenza di condanne penali di cui all'art. 80 commi 1 e 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e del motivo di esclusione attinente alla presenza di cause di decadenza, sospensione e divieto derivanti da misure di prevenzione o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m. (come da art. 80 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.) si rinvia a quanto stabilito da ANAC nel comunicato del suo Presidente di data 26 ottobre 2016 con conseguente possibilità di estendere le verifiche sopra indicate anche ad ulteriori soggetti: l'Amministrazione si riserva di richiedere all'Impresa l'indicazione dei nominativi (completi delle generalità e della residenza) dei soggetti di cui all'art. 80 commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. fissando a tal scopo un termine breve entro cui rispondere sotto pena di annullamento dell'aggiudicazione ed aggiudicazione al secondo classificato in graduatoria.

- b) Documento Unico di Regolarità contributiva di cui all'art. 2 comma 2 del D.L. 25 settembre 2002 n. 210 (convertito con L. 22 novembre 2002 n. 266) attestante la regolarità della posizione dell'Impresa stessa nei riguardi degli obblighi assicurativi, contributivi ed antinfortunistici.
- c) Informazione resa dai competenti uffici attestanti l'ottemperanza dell'Impresa alle norme di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68 e s.m. recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".
- d) Informazione resa dalla competente Agenzia delle Entrate attestante la regolarità dell'Impresa per quanto riguarda il pagamento di imposte e tasse.
- e) Informazioni circa l'iscrizione al registro delle Imprese tenuto dalla **Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura** competente per territorio contenente:
- l'indicazione dell'attività per la quale l'impresa risulta iscritta;
 - l'indicazione dei soggetti sopra indicati alla lettera a);
 - l'indicazione del fatto che la Società stessa non si trova in stato di fallimento, liquidazione o concordato e che tali procedure non si sono verificate nel quinquennio anteriore alla data di rilascio del certificato stesso.
- f) Informazione o comunicazione (in ragione dell'importo complessivo del contratto ed ove necessaria) antimafia prevista dal D.Lgs n. 159/2011 e s.m. Ai fini delle verifiche di cui all'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m. inerenti la documentazione antimafia, **l'Amministrazione chiede all'Impresa** di comunicare i dati necessari per le relative richieste agli organi competenti. L'impresa deve corrispondere alla richiesta dell'Amministrazione entro il termine perentorio fissato dalla medesima Amministrazione: in difetto - e previa diffida con assegnazione di ulteriore termine breve - l'Amministrazione annulla la disposta aggiudicazione e incamera la cauzione provvisoria presentata con facoltà di aggiudicare al secondo classificato in graduatoria.



- g) Attestazione della Cancelleria fallimentare del Tribunale territorialmente competente di eventuali procedure concorsuali in corso.
- h) Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato attestante l'inesistenza di situazioni ostative alla partecipazione alla gara e/o alla stipula del contratto riferite all'Impresa.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 80 comma 5 lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016 la Stazione appaltante si attiene a quanto stabilito da ANAC con le sue <<Linee guida n. 6 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recanti "Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto d'appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80 comma 5 lett. c) del Codice">> e si riserva, pertanto, di procedere agli accertamenti necessari secondo quanto stabilito nelle medesime Linee Guida.

L'Amministrazione, per la verifica dei requisiti d'ufficio, può richiedere la collaborazione delle Imprese interessate.

Per le Imprese straniere, non residenti in Italia, la verifica prevista dal presente paragrafo è disposta in conformità alle prescrizioni del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.

L'Amministrazione richiede, inoltre, all'Impresa aggiudicataria e all'Impresa sorteggiata per il controllo a campione la presentazione della documentazione (in originale o in copia autenticata e debitamente bollata) necessaria per la comprova degli ulteriori requisiti richiesti come di seguito descritta **ENTRO 10 GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLA COMUNICAZIONE DELL'ESITO DELLA GARA.**

- i) a comprova del possesso del requisito di cui al numero 3 della Sezione I del paragrafo IV del presente bando (iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi): **certificato** di iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi istituito con la legge n. 298/1974.
Si precisa che - laddove si tratti di certificazione resa da Pubblica Amministrazione - in luogo del certificato l'aggiudicatario e/o il concorrente sorteggiato deve produrre una dichiarazione contenente tutti gli elementi (es. Amministrazione di competenza, sede territoriale della stessa, ogni altro elemento utile) necessari per consentire alla Stazione appaltante di procedere all'acquisizione d'ufficio del certificato stesso;
- j) a comprova del possesso del requisito di cui al numero 4 della Sezione I del paragrafo IV del presente bando (esecuzione, a regola d'arte, nel triennio precedente la data di pubblicazione del presente bando, un fatturato in servizi analoghi a quello oggetto dell'appalto per un importo complessivo non inferiore ad euro 700.000,00, al netto degli oneri fiscali):
- **bilanci** con nota di deposito per le società di capitali e per gli altri soggetti tenuti alla loro pubblicazione;
 - **dichiarazioni i.v.a.** se trattasi di Impresa Individuale, Società di persone, Consorzi di cooperative o Consorzi fra Imprese artigiane;
 - qualora non risultante dalla documentazione sopraindicata, ai fini della individuazione del fatturato ascrivibile ai servizi sopra descritti, deve essere presentato un **documento** che indichi la ripartizione del fatturato nelle eventuali varie attività svolte dal concorrente. Il documento deve essere corredato da una dichiarazione che ne attesti la veridicità resa, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m. del Presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza di tale organo, da un professionista iscritto nel Registro dei revisori contabili di cui al D.Lgs. n. 88/1992. Il documento di cui al presente



- punto deve essere redatto nelle forme di cui al D.P.R. n. 445/2000 e s.m;
- in luogo della documentazione sopra indicata è consentita la presentazione di **certificati** rilasciati dal committente attestanti l'oggetto e l'importo del contratto eseguito, la sua esecuzione regolare e con buon esito e il relativo periodo di riferimento. Si precisa che – laddove si tratti di certificazioni rese da Pubbliche Amministrazioni – in luogo del certificato l'aggiudicatario e/o concorrente corteggiato deve produrre una dichiarazione contenente tutti gli elementi (es. Amministrazione di competenza, sede territoriale della stessa, tipologia e oggetto del contratto, periodo di svolgimento, ogni altro elemento utile) necessari per consentire alla Stazione appaltante di procedere all'acquisizione d'ufficio del certificato stesso;
- k) a comprova del possesso del requisito di cui al numero 5 della Sezione I del paragrafo IV del presente bando (disponibilità minima di n. 8 mezzi da adibire al servizio di trasporto oggetto di gara aventi le caratteristiche descritte nell'art. 4 del Capitolato Speciale di Appalto): **contratti idonei** o altra documentazione attestante la disponibilità a titolo di proprietà, noleggio o leasing con la precisazione che l'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare un sopralluogo presso i mezzi indicati per accertare la rispondenza alle richieste del presente bando.
- Nel caso in cui ai fini della partecipazione alla gara l'impresa abbia assunto l'impegno a garantire la disponibilità dei mezzi adibiti al trasporto e alla consegna dei pasti a domicilio prima dell'avvio del servizio, la documentazione di cui al presente punto deve essere prodotta entro 60 giorni da ricevimento della comunicazione di avvenuta aggiudicazione.
- Nel caso in cui il numero di mezzi sia stato aumentato in sede di offerta tecnica la verifica si riferisce al numero complessivo dei mezzi a disposizione per lo svolgimento del servizio.
- La verifica di cui al presente punto ha ad oggetto anche le caratteristiche dei mezzi (sia i minimi previsti che quelli aggiuntivi offerti) per verificare la rispondenza alle caratteristiche tecniche minime previste dal Capitolato speciale d'Appalto che quelle eventualmente risultanti dall'offerta tecnica. A tal fine l'Amministrazione può chiedere la presentazione di ogni documentazione idonea ad attestare le caratteristiche medesime;
- l) a comprova del possesso del requisito di cui al numero 6 della Sezione I del paragrafo IV del presente bando (disponibilità di una sede operativa sul territorio del Comune di Trento o di comuni limitrofi, dotata di recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica certificata): **contratti idonei** o altra documentazione attestante la disponibilità (es. estratto tavolare, o certificazione CCIAA) con la precisazione che l'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare un sopralluogo presso la struttura indicata per accertare la rispondenza alle richieste del presente bando.
- Nel caso in cui ai fini della partecipazione alla gara l'impresa abbia assunto l'impegno a garantire la disponibilità dei mezzi adibiti al trasporto e alla consegna dei pasti a domicilio prima dell'avvio del servizio, la documentazione di cui al presente punto deve essere prodotta entro 60 giorni da ricevimento della comunicazione di avvenuta aggiudicazione.

La documentazione sopra indicata alle lettere i) e j) - limitatamente al caso in cui si tratti di certificazione resa da una pubblica amministrazione - può essere presentata, oltre che in originale o in copia autenticata e debitamente bollata, anche in semplice copia fotostatica: in tale ultimo caso la stessa deve essere corredata da una **DICHIARAZIONE (in carta libera)** resa da legale rappresentante dell'Impresa ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m (e a norma dell'art. 38 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 e s.m accompagnata da copia fotostatica di un documento di identità del



soggetto sottoscrittore) **attestante la conformità delle copie presentate agli originali.**

L'Impresa aggiudicataria deve procedere all'assolvimento degli adempimenti di seguito descritti.

- m) **Prima della stipula del contratto e comunque entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione.** Tenuto conto di quanto disposto agli artt. 73 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e 5 del Decreto del Ministeriale delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 dicembre 2016 l'impresa aggiudicataria deve rimborsare alla Stazione appaltante le spese per le pubblicazioni obbligatorie del bando e dell'avviso di aggiudicazione nell'importo che sarà indicato dall'Amministrazione e che in via presuntiva può essere stimato in complessivi euro 10.000,00.
- n) **Prima della stipula del contratto.** Effettuare il versamento delle spese contrattuali nell'importo richiesto dall'Amministrazione stessa.
- o) **Prima della stipula del contratto.** Trasmettere la documentazione comprovante la costituzione della **GARANZIA DEFINITIVA** nella misura fissata dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e, quindi, nella misura del 10% dell'importo complessivo per tutta la durata del contratto. A norma dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. in caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10% la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno da parte dell'appaltatore a favore della Stazione appaltante. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere all'Impresa esecutrice la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte: in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla presente garanzia si applicano le riduzioni previste dall'art. 93 comma 7 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. nel rispetto di quanto già precisato al paragrafo VI, sezione I, capitolo 2, numero 2 del presente bando: a tal fine è necessario che l'Impresa allegghi alla documentazione comprovante la costituzione della garanzia definitiva le certificazioni richieste per l'ottenimento delle riduzioni indicate dalla norma citata (in originale o copia autenticata o dichiarata conforme all'originale nelle forme di cui all'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.) se non risultante dalla documentazione già prodotta. La costituzione della suddetta garanzia definitiva può avvenire tramite cauzione o tramite fidejussione. In quest'ultimo caso essa avviene mediante fidejussione bancaria (o rilasciata da un intermediario iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 che svolga in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sia sottoposto a revisione contabile da parte di una Società di revisione iscritta all'Albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998 e s.m.) o polizza fidejussoria. In tali casi le stesse devono essere redatte secondo le modalità specificate nell'allegato al presente bando "Modalità di costituzione della cauzione definitiva" - Allegato n. 11. Non saranno accettate polizze fidejussorie o fidejussioni bancarie (o rilasciate da un intermediario finanziario) che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico della Stazione appaltante. Nel caso di fidejussioni bancarie (o rilasciate da un intermediario finanziario) e polizze fidejussorie non conformi a quanto prescritto nell'allegato appena indicato, ove l'impresa non si



adeguati alle prescrizioni ivi precisate, si riterrà che alla mancata stipulazione del contratto si sia pervenuti per volontà dell'Impresa stessa. Si precisa che la fidejussione bancaria deve essere presentata in carta legale o resa legale. A norma dell'art. 103 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. la mancata costituzione della presente garanzia entro il termine indicato determina la decadenza dell'affidamento da parte del soggetto appaltante che aggiudica la gara al concorrente che segue nella graduatoria e incamera la cauzione provvisoria presentata.

- p) **Prima della stipula del contratto:** a norma dell'art. 26 comma 3 della L.P. n. 2/2016 e s.m. per garantire trasparenza nella catena dei subappalti, l'Impresa deve indicare alla Stazione appaltante l'elenco di tutte le prestazioni, con i relativi importi, che intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti in questi lavori e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della richiesta. Si ricorda che l'impresa deve comunicare alla Stazione appaltante eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti avvenute nel corso del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente in tali lavori o servizi. La Stazione appaltante controlla i contratti stipulati dall'affidatario con i subappaltatori e subcontraenti, per le finalità della legge n. 136/2010.
- q) In allegato al presente bando (allegato 14) è posto il DUVRI: l'Impresa aggiudicataria, prima della stipula del contratto (o dell'avvio del servizio se fatta nelle more della stipula del contratto) deve produrre il suo documento di valutazione dei rischi (DVR) compilando il DUVRI allegato al presente bando per la parte di competenza, sottoscrivere il DUVRI predisposto dall'Amministrazione, in cui sono individuati i rischi interferenziali generali, valutabili a priori, ed una procedura per governare tutti i rischi interferenziali specifici che potranno intervenire nel corso dell'appalto. Inoltre l'Impresa deve prestarsi alla sottoscrizione del verbale di cooperazione e coordinamento (anch'esso compreso nel DUVRI) con i datori di lavoro interessati. A tal fine è invitata dalla Stazione appaltante ad un incontro con gli stessi datori di lavoro entro un termine stabilito (non superiore a 15 giorni). **Nel caso in cui tale obbligo non venga rispettato non si procede all'avvio del servizio né alla stipula del contratto d'appalto.** L'Impresa aggiudicataria è diffidata ad adempiere entro un termine massimo di 15 giorni, decorso inutilmente il quale l'Amministrazione procede ad incamerare la cauzione provvisoria presentata in sede di gara a titolo di risarcimento del danno per mancata stipula del contratto d'appalto per fatto dell'aggiudicatario.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara anche nei confronti di Imprese diverse dall'aggiudicataria e dell'Impresa sorteggiata secondo le modalità sopra indicate.

In caso di accertata insussistenza dei requisiti di partecipazione o sussistenza di motivi di esclusione, in contrasto con le dichiarazioni del concorrente, nonché in caso di mancata presentazione del PASSOE (né in sede di gara né in riscontro a specifica richiesta del Presidente di gara o del RUP o del Responsabile delle verifiche) - laddove ne consegua l'impossibilità per la Stazione appaltante di procedere alla verifica dei requisiti di idoneità dichiarati e necessari per l'ammissione alla gara e per la stipula del contratto - la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla gara, all'annullamento dell'aggiudicazione, all'escussione della relativa cauzione provvisoria ed alla segnalazione del fatto ad



A.N.AC. per i provvedimenti e le misure sanzionatorie di competenza e aggiudica la gara all'Impresa seconda in graduatoria. Nel caso di Impresa sorteggiata si procede secondo quanto indicato nell'art. 22 comma 8 della L.P. n. 2/2016 e s.m.

SEZIONE II - RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE

Nel caso in cui aggiudicatario (o sorteggiato per la verifica dei requisiti) sia rimasto un gruppo di imprese che abbia manifestato la volontà di costituire un raggruppamento temporaneo ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m., la documentazione indicata nella precedente SEZIONE I deve essere presentata, per il tramite dell'impresa capogruppo o acquisita mediante il sistema AVCPass (o d'ufficio), secondo le seguenti modalità:

- a) la documentazione di cui alla precedente SEZIONE I lettere a), b), c), d), e), f), g) ed h) è acquisita mediante il sistema AVCPass (o d'ufficio) relativamente a ciascuna delle Imprese riunite. La documentazione compresa nella lettera f) è richiesta a ciascuna delle Imprese riunite per il tramite dell'Impresa capogruppo;
- b) la documentazione di cui alla precedente SEZIONE I lettere i), j), k) e l) è richiesta, per il tramite dell'Impresa capogruppo, a quella fra le imprese aderenti l'A.T.I. che concretamente dispone del requisito;
- c) gli adempimenti di cui alla precedente SEZIONE I lettere m) e n) sono richieste all'Impresa capogruppo in nome e per conto proprio e delle imprese mandanti;
- d) gli adempimenti di cui alla precedente SEZIONE I lettere o), p) e q) sono richiesti alla sola capogruppo in nome e per conto proprio e delle Imprese mandanti con le seguenti precisazioni. Per quanto attiene alla garanzia per l'esecuzione del contratto di cui alla lettera o) si precisa che la stessa deve aver riguardo espressamente a tutte le Imprese aderenti al raggruppamento e che per l'applicazione della riduzione della cauzione l'Amministrazione si atterrà alle indicazioni fornite dall'Autorità per la vigilanza con determinazione n. 44 del 27 settembre 2000 così come esplicitate nella lettera b) della Sezione II del paragrafo VI del presente bando. La compilazione e sottoscrizione del DUVRI e la formazione del verbale di cooperazione e coordinamento è richiesta a tutte le Imprese aderenti l'ATI.

L'Amministrazione appaltante richiede, inoltre, al raggruppamento temporaneo di imprese, la presentazione della seguente documentazione:

- e) il **MANDATO COLLETTIVO SPECIALE** conferito all'Impresa capogruppo dalle Imprese mandanti, risultante da scrittura privata autenticata (oppure da copia autenticata della medesima), dal cui testo risulti espressamente:
 - che le Imprese partecipanti alla gara si sono costituite in Raggruppamento temporaneo;
 - che il predetto Raggruppamento temporaneo fra Imprese persegue il fine di partecipare a una o più gare determinate, con espressa indicazione della gara oggetto del presente bando;
 - che il mandato stesso è gratuito e irrevocabile e che la sua revoca per giusta causa non ha effetti nei confronti della stazione appaltante;
 - che all'Impresa capogruppo spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle Imprese mandanti nei confronti della stazione appaltante in relazione all'appalto, anche dopo il collaudo e la verifica finale fino all'estinzione di ogni rapporto;
 - che l'offerta determina la responsabilità solidale di tutte le imprese riunite



trattandosi di raggruppamenti di tipo "orizzontale";

- l'espressa indicazione della parte di esecuzione del contratto di ciascuna Impresa facente parte dello stesso;
- l'espressa assunzione da parte delle Imprese partecipanti all'impegno a conformarsi, per i pagamenti che dovessero intervenire fra Imprese aderenti al raggruppamento, alle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari dettate dalla L. n. 136/2010 e s.m.

f) la **PROCURA** – in carta legale - relativa al suddetto mandato risultante da **ATTO PUBBLICO** (oppure copia notarile in carta legale - dello stesso atto).

È consentita la presentazione del mandato collettivo speciale e della procura relativa al mandato stesso in un unico atto redatto in tal caso esclusivamente nella forma dell'atto pubblico.

Fermo quanto stabilito dall'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., è vietata qualsiasi modificazione alla composizione del raggruppamento temporaneo rispetto all'impegno dichiarato in sede di presentazione dell'offerta. Qualunque modificazione dell'eventuale raggruppamento aggiudicatario comporta l'annullamento dell'aggiudicazione con conseguente incameramento della cauzione prestata.

Per i raggruppamenti temporanei di Imprese ed in caso di accertata insussistenza dei requisiti di partecipazione o sussistenza di motivi di esclusione per una (o più) delle Imprese associate in contrasto con le dichiarazioni del concorrente, nonché in caso di mancata presentazione del PASSOE (né in sede di gara né in riscontro a specifica richiesta del Presidente di gara o del RUP o del Responsabile delle verifiche) – laddove ne consegua l'impossibilità per la Stazione appaltante di procedere alla verifica dei requisiti di idoneità dichiarati e necessari per l'ammissione alla gara e per la stipula del contratto - la stazione appaltante applica le sanzioni espressamente previste nella Sezione I del presente paragrafo nei confronti del raggruppamento nel suo insieme con la precisazione che dove il fatto sia ascrivibile ad una specifica Impresa le segnalazioni ne daranno specifica indicazione.

SEZIONE III - CONSORZI

Nel caso in cui aggiudicatario (o sorteggiato) sia rimasto un Consorzio la documentazione indicata nella precedente SEZIONE I deve essere presentata, per il tramite del Consorzio o acquisita d'ufficio, secondo le seguenti modalità:

- a) la documentazione di cui alla precedente SEZIONE I lettere a), b), c), d), e), f), g) e h) è acquisita mediante il sistema AVCPass (o d'ufficio) relativamente al Consorzio ed a ciascuna delle Imprese consorziate per conto delle quali il Consorzio ha dichiarato di partecipare alla gara. La documentazione compresa nella lettera f) è richiesta al Consorzio ed a ciascuna delle Imprese consorziate per conto delle quali il Consorzio ha dichiarato di partecipare alla gara per il tramite del Consorzio;
- b) la documentazione di cui alla precedente SEZIONE I lettere i), j), k) e l) è richiesta al Consorzio e/o a ciascuna delle Imprese consorziate secondo le dichiarazioni rese in sede di gara e tenuto conto della normativa vigente in materia di ammissione dei Consorzi alle gare;
- c) gli adempimenti di cui alla precedente SEZIONE I lettere m) e n) sono richiesti al Consorzio;



- d) gli adempimenti di cui alla precedente SEZIONE I lettere o), p) e q) sono richiesti al Consorzio. Per quanto attiene alla garanzia per l'esecuzione del contratto di cui alla lettera o) si precisa che la stessa deve aver riguardo espressamente al Consorzio e a ciascuna delle Imprese consorziate per conto delle quali il Consorzio ha partecipato alla gara e che eseguiranno il contratto. La compilazione e sottoscrizione del DUVRI e la formazione del verbale di cooperazione e coordinamento è richiesta al Consorzio ed a tutte le Imprese consorziate per conto delle quali il Consorzio stesso ha partecipato alla gara e che eseguiranno il servizio.

Per i Consorzi ed in caso di accertata insussistenza dei requisiti di partecipazione o dei requisiti di carattere tecnico economico o di accertata sussistenza di motivi di esclusione per il Consorzio e/o per una (o più) delle Imprese consorziate per conto delle quali il Consorzio ha partecipato alla gara in contrasto con le dichiarazioni del concorrente, nonché in caso di mancata presentazione del PASSOE (né in sede di gara né in riscontro a specifica richiesta del Presidente di gara o del RUP o del Responsabile delle verifiche) – laddove ne consegua l'impossibilità per la Stazione appaltante di procedere alla verifica dei requisiti di idoneità dichiarati e necessari per l'ammissione alla gara e per la stipula del contratto - la stazione appaltante applica le sanzioni espressamente previste nella Sezione I del presente paragrafo nei confronti del Consorzio nel suo insieme (e, quindi, anche delle Imprese per conto delle quali lo stesso ha partecipato alla gara) con la precisazione che – dove il fatto sia ascrivibile al solo Consorzio o ad una delle Imprese per conto delle quali il Consorzio stesso ha partecipato alla gara - le segnalazioni ne daranno specifica indicazione.

PARAGRAFO IX - ULTERIORI INFORMAZIONI

- A) L'offerta è vincolante per un periodo di 6 mesi dalla scadenza del termine per la presentazione della stessa. A norma dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. l'Amministrazione può chiedere agli offerenti il differimento del predetto termine. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino alla scadenza del termine predetto. A norma dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. l'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta. Il termine del presente procedimento è di 180 giorni decorrenti dalla pubblicazione del bando di gara. Il termine predetto è prorogato di 180 giorni (salvo ulteriore proroga) per la valutazione delle offerte da parte della Commissione e di 120 giorni per le valutazioni a opera del R.U.P. per l'anomalia dell'offerta. Il termine rimane sospeso durante la decorrenza di tutti i termini fissati dalla normativa vigente e dagli atti di gara a tutela delle posizioni dei soggetti interessati (es. termine di pubblicazione del bando, termine dilatorio per la stipulazione del contratto). Il termine suddetto rimane sospeso nei periodi di tempo intercorrenti fra la data di spedizione delle note dell'Amministrazione appaltante richiedenti documentazione e la data di ricevimento da parte della medesima Amministrazione della documentazione richiesta. Il termine predetto, inoltre, è sospeso in caso di ricorsi giurisdizionali sino all'esito definitivo degli stessi, salvo espressa determinazione in senso contrario assunta dall'Amministrazione.
- B) Ai sensi dell'art. 30 del Capitolato speciale d'appalto la soluzione delle controversie è devoluta all'Autorità Giudiziaria competente. Foro competente è in ogni caso quello di Trento.
- C) L'importo posto a base di gara per il servizio in oggetto comprende il costo della manodopera determinato ai sensi dell'art. 23, comma 16, del D.Lgs. n. 50/2016 e



s.m., costo specificatamente indicato nella determinazione dirigenziale di indizione gara e finanziamento del medesimo servizio (allegato n. 13 al presente bando).

D) Prescrizioni in merito al subappalto.

L'appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio il servizio oggetto del contratto.

È vietata la cessione del contratto a pena di nullità.

È ammesso il subappalto nei limiti e secondo le modalità previsti dall'art. 26 della L.P. n. 2/2016 e s.m. e dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.

Il subappalto può essere esteso a tutte le parti del contratto, fermo restando che l'importo complessivo delle parti subappaltate non può superare il 30% dell'importo complessivo del contratto come risultante dall'offerta. Si precisa che qualora la dichiarazione suddetta prevedesse l'affidamento in subappalto di parti del contratto superiori alla percentuale massima anzidetta, essa è considerata valida solamente per importi rientranti nei limiti sopra descritti.

Il subappalto è consentito, previa autorizzazione dell'Amministrazione, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta le singole parti del servizio che intende subappaltare, del relativo importo oggetto di subappalto quale si desume dall'offerta presentata;

b) che l'Impresa appaltatrice provveda alla presentazione all'Amministrazione di apposita istanza di autorizzazione al subappalto e al deposito del contratto di subappalto (stipulato sotto condizione sospensiva del rilascio dell'autorizzazione) presso l'Amministrazione almeno 20 giorni prima della data di effettivo avvio delle prestazioni oggetto di subappalto;

c) che l'impresa appaltatrice allegghi all'istanza per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto la documentazione riferita al subappaltatore prevista dal D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.;

d) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso l'Amministrazione l'appaltatore trasmetta le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m. attestanti il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti e specificati nella successiva lettera e), nonché attestante l'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.;

e) che il soggetto subappaltatore sia iscritto, se italiano, alla Camera di Commercio Industria Agricoltura Artigianato (in caso di soggetto straniero è richiesta l'iscrizione ai registri professionali di altri Stati membri UE secondo il disposto dell'allegato XVI del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.), e che sia in possesso degli ulteriori requisiti eventualmente richiesti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle attività oggetto di subappalto;

f) che non sussista nei confronti dell'Impresa subappaltatrice alcuno dei divieti previsti dall'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e s.m. Per la verifica di tale requisito l'Amministrazione provvede a richiedere all'appaltatore tutta la documentazione riferita al subappaltatore necessaria per la richiesta della comunicazione o informazione antimafia a norma del D.Lgs n. 159/2011 e s.m.;

g) che al momento del deposito del contratto di subappalto l'appaltatore abbia provveduto a depositare una dichiarazione attestante la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo e collegamento a norma dell'art. 2359 del Codice Civile con l'Impresa subappaltatrice;

g) che la quota di subappalto non sia superiore al 30% dell'importo complessivo del contratto.

Prima della stipula del contratto di appalto, l'appaltatore deve indicare all'Amministrazione l'elenco di tutte le prestazioni, con i relativi importi, che intende subappaltare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti in queste prestazioni e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti



dalla L. n. 136/2010, se questi sono noti al momento della richiesta. L'appaltatore deve comunicare all'Amministrazione eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti avvenute nel corso del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente in tali servizi. L'Amministrazione controlla i contratti stipulati dall'appaltatore con i subappaltatori e subcontraenti, per le finalità della L. n. 136/2010 e s.m..

In caso di subappalto, le operazioni indicate in sede di gara sono subappaltate ognuna per intero e con un unico contratto.

L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20 (venti) per cento. L'Amministrazione rilascia l'autorizzazione entro 30 giorni dalla relativa richiesta, se quest'ultima è completa dei documenti sopra indicati. Il termine per il rilascio dell'autorizzazione è di 15 giorni per i subappalti di importo inferiore al 2 (due) per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a euro 100.000,00. Il termine può essere prorogato una sola volta, se ricorrono giustificati motivi. Trascorso il termine senza che si sia provveduto l'autorizzazione s'intende concessa. Quanto sopra esposto si applica anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili.

Si precisa sin d'ora che l'Amministrazione non rilascia l'autorizzazione al subappalto nel caso in cui il subappaltatore non dimostri che nei suoi confronti non ricorrono motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., nonché nel caso in cui il subappaltatore non sia in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del subappalto.

L'effettivo avvio delle operazioni comprese nel subappalto non può aver luogo prima del rilascio dell'autorizzazione da parte del Comune, ai sensi dell'art. 26, comma 8, della L.P. n. 2/2016 e s.m.

Il subappalto delle prestazioni non esonera in alcun modo l'appaltatore dagli obblighi derivanti dal contratto essendo esso l'unico e il solo responsabile verso il Comune della buona esecuzione del contratto. L'appaltatore deve garantire che i subappaltatori si impegnino ad osservare le condizioni del Capitolato.

L'appaltatore deve comunicare all'Amministrazione i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione del contratto, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'affidatario, alcun divieto previsto dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.

Il fornitore dell'affidatario e del subaffidatario, e il subcontraente sopra indicato, possono comunicare al Comune e contestualmente all'appaltatore il mancato pagamento di prestazioni regolarmente eseguite, non contestate, risultanti da contratto scritto connesso con il contratto di appalto, purché d'importo singolarmente pari o superiore a euro 2.500,00.

L'Amministrazione procede al pagamento diretto del subappaltatore, secondo le modalità prescritte dall'art. 26, comma 6, della L.P. n. 2/2016 e s.m. Se l'appaltatore, in corso di esecuzione, comunica all'Amministrazione contestazioni in ordine alla regolare esecuzione del subappalto e se le eventuali contestazioni sono accertate, l'Amministrazione procede al pagamento della parte non contestata. L'Amministrazione applica l'art. 139 del D.P.P. n. 9-84/Leg./2012 e s.m., in quanto compatibile. L'Amministrazione non accetta cessioni di credito per gli importi di contratto relativi alle prestazioni che l'affidatario intende subappaltare.

- E) Il contratto è stipulato in **forma pubblico-amministrativa** entro il termine di 60 giorni decorrenti dal momento in cui l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace a norma dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.: il termine predetto è sospeso in caso di



ricorsi giurisdizionali sino all'esito definitivo degli stessi, salvo espressa determinazione in senso contrario assunta dall'Amministrazione. Qualora l'Impresa aggiudicataria non aderisca, salvo casi di forza maggiore, all'invito di stipulare il contratto conseguente all'aggiudicazione entro il termine stabilito e comunicato all'Impresa aggiudicataria dall'Amministrazione appaltante, o rifiuti o impedisca la stipulazione stessa, oppure l'Autorità prefettizia comunichi cause ostative alla stipulazione dello stesso contratto d'appalto ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m. in ogni altro caso in cui non si possa addivenire alla stipula del contratto per fatto imputabile all'Impresa, l'Amministrazione procede ad incamerare il deposito cauzionale presentato dalla medesima Impresa, a titolo di risarcimento del danno derivante dalla mancata stipulazione del contratto per fatto imputabile all'aggiudicatario, fatta salva l'irrogazione delle sanzioni previste dalle altre leggi vigenti in materia, con riserva per l'Amministrazione di aggiudicare la gara al concorrente che segue nella graduatoria.

F) A norma dell'art. 49, comma 7, del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Trento, nelle more della stipulazione del contratto il Comune può richiedere, tramite PEC, l'avvio anticipato del contratto, fatto salvo il rispetto della vigente normativa di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e s.m. e all'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.

G) I dati acquisiti ai fini della presente procedura di gara saranno trattati secondo le regole dettate dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.

H) **AVVALIMENTO**

Si applica l'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., fermo restando quanto di seguito specificato.

Si ricorda, ancora, che l'art. 22, comma 4, della L.P. n. 2/2016 e s.m. stabilisce, tra l'altro, che:

«L'operatore economico che si affida alle capacità di altri soggetti è tenuto a presentare, ai fini della partecipazione alla procedura di gara, anche una dichiarazione attestante il ricorso all'avvalimento, la dichiarazione dell'impresa ausiliaria attestante l'insussistenza dei motivi di esclusione e il possesso dei requisiti oggetto di avvalimento. L'operatore economico o l'impresa ausiliaria che si trovano in una situazione che comporta l'esclusione sono tenuti a presentare una dichiarazione attestante la propria situazione giuridica con riferimento ai motivi di esclusione».

Si ricorda, infine, che l'art. 22, comma 2, della L.P. n. 2/2016 e s.m. così stabilisce:

«Le amministrazioni aggiudicatrici verificano l'assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei requisiti di ordine speciale in capo all'aggiudicatario e all'eventuale impresa ausiliaria, utilizzando le informazioni disponibili presso banche dati ufficiali o, in subordine, richiedendo entro dieci giorni dall'aggiudicazione, la presentazione di documentazione probatoria all'aggiudicatario».

Pertanto nel caso in cui aggiudicatario (o sorteggiato) risulti un operatore economico che si è avvalso dei requisiti di un altro soggetto, le verifiche in argomento saranno svolte tanto sull'impresa partecipante che sull'ausiliaria.

I) A norma dell'art. 110, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. le stazioni appaltanti, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del D.Lgs. n. 50/2016 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei servizi. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.



- L) Nel contratto è riportata la seguente clausola: “L’Impresa appaltatrice, come sopra rappresentata, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m. A mente dell’art.3, comma 9-bis, della medesima L. n. 136/2010 e s.m., le parti come sopra rappresentate prendono atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. Ai sensi del medesimo art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m. l'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria imposti dalla normativa in parola ne dà immediata comunicazione alla Stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.
- In ossequio alla normativa citata, la Stazione appaltante verificherà peraltro che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al rapporto di cui al presente atto sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge in parola”.
- M) Prima della stipula del contratto l'Impresa aggiudicataria può comunicare mediante specifica nota indirizzata al responsabile del procedimento come indicato in apertura del presente bando la non accettazione del termine di pagamento stabilito nel paragrafo III del presente bando. In tal caso il termine di pagamento forma oggetto di specifica negoziazione fra le parti, fermo restando che in nessun caso l'Amministrazione accetta termini di pagamento inferiori a 30 giorni dalla data di espletamento della procedura diretta ad accertare la conformità dell'esecuzione di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, alle prescrizioni del contratto stesso o dal ricevimento della fattura se il ricevimento della stessa è successivo all'espletamento delle procedura di accertamento.
- N) Ai fini dell'ammissione alla gara delle reti di Impresa di cui all'art. 45, comma 2, lettera f), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. l'Amministrazione si attiene a quanto stabilito dall'A.V.C.P. nella sua deliberazione n. 3 del 23 aprile 2013 (rinvenibile sul sito dell'ANAC).
- O) A norma dell'art. 2 del codice di comportamento per i dipendenti del Comune di Trento - rinvenibile sul sito dell'Amministrazione comunale (www.comune.trento.it ed allegato al presente bando) - i contenuti del predetto Codice di comportamento si applicano, per quanto compatibili, nei confronti dei dipendenti e dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'Amministrazione. Nel contratto è inserita la previsione espressa dell'applicazione del Codice di comportamento e una clausola di risoluzione o decadenza dal rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice.
- P) Il soggetto che svolge le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente del Servizio Attività Sociali.
- Q) Il presente bando è stato approvato con atto del Dirigente dell'Area Tecnica e del Territorio di data 1 giugno 2017 ed è stato pubblicato sul profilo committente e all'albo pretorio dell'Amministrazione, sul Portale dei bandi e dei contratti pubblici di A.N.AC., sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, sulla Gazzetta Ufficiale delle Repubblica italiana, sul sito Servizio Contratti pubblici del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, sul sito di APAC, nonché per estratto su due quotidiani a maggiore diffusione nazionale e su due quotidiani a maggiore diffusione locali.



R) Si precisa che il Capitolato speciale d'appalto costituirà parte integrante del contratto di appalto.

S) Si ricorda che l'art. 20 del capitolato speciale d'appalto stabilisce:

<<Art. 20 – Imposizione di manodopera in caso di cambio di gestione nell'appalto

1. Ai sensi del comma 2 dell'art. 32 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, per quanto riguarda il tema dell'imposizione di manodopera in caso di cambio di gestione nell'appalto di servizi, l'appaltatore deve verificare la possibilità di assumere in via prioritaria il personale impiegato nella gestione uscente, a qualsiasi titolo, anche come socio-lavoratore o collaboratore, in un esame congiunto assieme alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale che certifichino almeno un iscritto tra i lavoratori impiegati nell'appalto. L'appaltatore e queste organizzazioni sindacali devono incontrarsi prima dell'inizio delle attività del nuovo appalto. Entro due settimane dall'incontro, in caso di consenso delle parti sulle condizioni di passaggio della gestione, le parti sottoscrivono un verbale di accordo che è inviato alla stazione appaltante. In caso di dissenso le parti redigono un verbale della riunione dove, tra l'altro, l'appaltatore indica i motivi organizzativi ed economici in virtù dei quali non riassume il personale precedentemente impiegato nell'appalto.

2. Al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, la stazione appaltante rende disponibile l'elenco relativo al personale (dipendenti e/o soci - lavoratori) in forza impiegato nella precedente gestione, redatto secondo le modalità di cui all'allegato B) distinto per addetti a tempo pieno e addetti a tempo parziale e relativa misura percentuale, inquadramento, mansioni e/o qualifica.

3. L'appaltatore è tenuto a trasmettere alla stazione appaltante con periodicità semestrale, a mezzo di posta elettronica certificata, la documentazione relativa al personale impiegato in questo appalto recante le indicazioni di cui al comma 2.>>

f.to Il Dirigente del Servizio Attività Sociali
dott. Paolo Frenez

Il Dirigente dell'Area Tecnica e del Territorio arch. Ennio Dandrea	Il Capo Ufficio Appalti dott.ssa Sonia Pinamonti	Il responsabile del procedimento dott. Joseph Tassone
--	---	--



ALLEGATI:

- Allegato n. 1: Capitolato speciale di Appalto denominato “Capitolato speciale per l'affidamento del servizio di trasporto e consegna pasti a domicilio nel territorio Val d'Adige” e relativi allegati:
allegato A - “Specifiche tecniche dell'allegato alla fattura mensile”;
allegato B - “Elenco del personale in forza impiegato nella precedente gestione del servizio”;
- Allegato n. 2: elenco degli indirizzi degli utenti presso i quali vengono effettuate le consegne dei pasti aggiornato alla data del 4 maggio 2017;
- Allegato n. 3: ricevuta attestante l'avvenuta consegna all'Ufficio Protocollo;
- Allegato n. 4: fac simile di dichiarazione di possesso dei requisiti di partecipazione alla gara (paragrafo VI, sezione I, capitolo 2 del presente bando);
- Allegato n. 5: Documento di gara unico europeo (D.G.U.E.) approvato con regolamento di esecuzione UE n. 2016/7 del 5 gennaio 2016 così come adeguato con linee guida approvate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Circolare 18 luglio 2016 n. 3 pubblicata in GURI n. 174 del 27 luglio 2016);
- Allegato n. 6: fac simile di dichiarazione del soggetto che sottoscrive la polizza fidejussoria o la fideiussione bancaria che attesta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m. di possedere il potere di impegnare validamente il soggetto fideiussore;
- Allegato n. 7: Patto di integrità;
- Allegato n. 8: fac simile di offerta tecnica;
- Allegato n. 9: modulo offerta economica;
- Allegato n. 10: fac simile dichiarazione di subappalto;
- Allegato n. 11: modalità di costituzione della cauzione definitiva;
- Allegato n. 12: Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune di Trento;
- Allegato n. 13: determinazioni dirigenziali del Servizio Attività Sociali n. 15/220 di data 22 maggio 2017 e n. 15/229 di data 1 giugno 2017; deliberazione della Giunta Comunale n. 73 di data 2 maggio 2017;
- Allegato n. 14: DUVRI.